Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 139

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 20 maggio 1978

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — CENTRALINO 6510
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Piemonte

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 139 DEL 20 MAGGIO 1978:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. **49: Ministero del tesoro - Direzione generale della Cassa depositi e prestiti.** — Bollettino delle estrazioni: 5ª estrazione di cartelle 7 % emesse ai sensi dei decreti ministeriali 4 ottobre 1973 e 28 febbraio 1974; 4ª estrazione di cartelle al 9 % emesse ai sensi del decreto ministeriale 16 luglio 1974; 4ª estrazione di cartelle 9 % emesse ai sensi del decreto ministeriale 14 novembre **1974,** effettuate nell'anno 1978.

(Da 3903 a 3905)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. **50: S.A.V.E.S. - Società azionaria vestiari e stoffe in Alessandria:** Obbligazioni sorteggiate il 10 maggio 1978. — **Setificio Castelletto Ticino, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 21 marzo 1978. — **Rotalfoto Ferrari Silvestri & C., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 21 aprile 1978. — **A.G.A.R. - Azienda gestione alberghi ristorante, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 5 maggio 1978. — **Sarom finanziaria, in Milano:** Titoli sorteggiati precedentemente ed ancora non presentati per il rimborso. — **Montefibre, società per azioni, in Milano:** Titoli sorteggiati precedentemente ed ancora non presentati per il rimborso. — **Giovanni Crespi, società per azioni, in Legnano:** Obbligazioni sorteggiate il 4 maggio 1978. — **Ercole Marelli & C., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 14 aprile 1978. — **Banca europea per gli investimenti, in Lussemburgo:** Obbligazioni sorteggiate il 2 maggio 1978. — **ENEL - Ente nazionale per l'energia elettrica, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 13 marzo 1978. — **Autostrade - Concessioni e costruzioni autostrade, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 2 maggio 1978. — **Farber-Ref, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 31 marzo 1977. — **CGE - Compagnia generale di elettricità, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 3 aprile 1978. — **Istituto per il credito sportivo, ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 2 maggio 1978. — **Istituto di credito fondiario delle Venezie, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 27 aprile 1978. — **Istituto di credito fondiario della Liguria, ente morale, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 16 dicembre 1977. — **Istituto regionale di credito agrario per l'Emilia-Romagna, ente di diritto pubblico, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 28 aprile 1978. — **C.I.S. - Credito industriale sardo, ente di diritto pubblico, in Cagliari:** Obbligazioni « 6 % - 1965/1980 II » sorteggiate il 17 aprile 1978. — **C.I.S. - Credito industriale sardo, ente di diritto pubblico, in Cagliari:** Obbligazioni non ancora rimborsate alla data del 17 aprile 1978. — **Mediocredito regionale lombardo, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 2 maggio 1978. — **Metalcastelli, società per azioni, in Bologna:** Estrazione di obbligazioni. — **Comunità europea del carbone e dell'acciaio:** Titoli sorteggiati nelle precedenti estrazioni ed ancora non presentati per il rimborso. — **Rumianca, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 20 aprile 1978. — **Ing. C. Olivetti & C., società per azioni, in Ivrea:** Obbligazioni sorteggiate l'8 maggio 1978. — **Istituto di credito fondiario della Liguria, ente morale, in Genova:** Estrazione di cartelle fondiarie sorteggiate **il** 6 febbraio 1978. — **Comune di Napoli, IV direzione, finanza e ragioneria:** Estrazione di obbligazioni. — **Cassa di risparmio, credito fondiario, in Bologna:** Errata-corrige (avviso C-12624). — **Cassa di risparmio, credito fondiario, in Bologna:** Errata-corrige (avviso C-12625). — **Cassa di risparmio, sezione autonoma opere pubbliche, in Bologna:** Errata-corrige (avviso C-12626). — **Cassa di risparmio, sezione autonoma opere pubbliche, in Bologna:** Errata-corrige (avviso C-12627).

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1978, n. 193.

Esecuzione dello scambio di note tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite, effettuato a Ginevra e a Roma rispettivamente il 18 ottobre 1977 e il 16 novembre 1977, concernente le modalità di applicazione all'Istituto di ricerca delle Nazioni Unite per la difesa sociale (U.N.S.D.R.I.) della convenzione delle Nazioni Unite su privilegi e le immunità del 13 febbraio 1946.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze e di grazia e giustizia;

Decreta:

Articolo unico

Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di note tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite, effettuato a Ginevra ed a Roma rispettivamente il 18 ottobre 1977 ed il 16 novembre 1977, concernente le modalità di applicazione all'Istituto di ricerca delle Nazioni Unite per la difesa sociale (U.N.S.D.R.I.) della convenzione delle Nazioni Unite sui privilegi e le immunità del 13 febbraio 1946, a decorrere dalla sua entrata in vigore, a norma del terzultimo capoverso dello scambio di note stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1978

LEONE

ANDREOTTI — FORLANI — COSSIGA — PANDOLFI — BONIFACIO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1978
Atti di Governo, registro n. 17, foglio n. 21

Genève, le 18 octobre 1977

Monsieur le Chef du Service du contentieux diplomatique,

J'ai l'honneur de me référer à l'accord signé à Rome le 15 janvier 1968 entre le Gouvernement italien et l'Organisation des Nations Unies pour l'établissement à Rome d'un Institut de recherche des Nations Unies sur la défense sociale (UNSDRI) rendu opérant en Italie par la loi n. 414 du 28 mars 1968 et entré en vigueur à la suite de la communication réciproque entre les parties, relative à l'accomplissement des formalités prévues par leurs législation ou statut respectifs.

Cet accord prévoit que « la convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 13 février 1946, à laquelle la République italienne est partie sera applicable à l'Institut ». En outre, il précise que « des arrangements supplémentaires pourront être conclus, le cas échéant, afin de faciliter la poursuite des objectifs de l'Institut ».

Me référant à ce qui précède ainsi qu'aux entretiens qui ont eu lieu au cours des derniers mois entre les représentants du Gouvernement italien et les représentants de l'Organisations des Nations Unies, en vue de préciser les modalités d'application à l'UNSDRI de la convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, j'ai l'honneur de vous proposer les dispositions suivantes:

1. (*a*) L'UNSDRI est exonéré de tous droits de douane et prohibitions et restrictions d'importation ou d'exportation à l'égard d'objets importés ou exportés pour son usage officiel y inclus une voiture destinée à l'usage officiel de l'Institut et de ses pièces de rechange. Les carburants et les lubrifiants destinés à l'usage officiel de l'Institut dans les limites du contingent fixé d'un commun accord entre l'Administration italienne des finances et l'UNSDRI, sont exempts des droits d'importation et des impôts de fabrication.

(*b*) Les biens importés en exemption de droits, impôts et taxes, dont au paragraphe précédent, ne peuvent être transférés à des tiers, à titre onéreux ou gratuit, ni être utilisés à d'autres fins, sans l'autorisation préalable des autorités compétentes et à condition que les droits, impôts ou taxes relatifs aient été payés. Dans ce cas, les droits, impôts ou taxes seront calculés sur la valeur et sur la base des taux en vigueur au moment de la cession.

2. (*a*) Les fonctionnaires de l'UNSDRI ou détachés auprès de ce dernier pour des exigences de service et pour une période non inférieure à une année, qui n'ont pas la nationalité italienne ou leur résidence en Italie au moment où ils prennent leurs fonctions l'Institut, jouiront du droit d'importer du pays don ils ont la nationalité ou de celui de leur dernière resi dence au moment de leur première installation et a courant de la première année, en une seule ou plu sieurs expéditions, en exemption des droits de douan et de tous autres impôts et taxes et sans restriction leur mobilier et leurs effets personnels, y compri une voiture.

b) Les fonctionnaires mentionnées au paragra phe (*a*) de cet article ont le droit d'exporter dan l'année qui suit la cessation de leurs fonctions à l'In stitut en exemption des droits de douane et de tou autres impôts et taxes et sans restrictions leur mobi lier et les effets personnels y compris une voitur sauf les dispositions èn matière de tutelle du patr moine artistique et culturel italien.

3. Outre les immunités, exemptions, privilèges e facilités reconnus aux fonctionnaires de l'Institut, l directeur et le directeur adjoint de l'UNSDRI bénéfi cieront des privilèges d'usage et facilités égaux à ceu que le Gouvernement italien accorde aux agents d plomatiques de rang équivalent.

4. Tous les fonctionnaires de l'UNSDRI, ainsi que les membres de leurs familles à leur charge et vivant sous le même toit, recevront des autorités compétentes italiennes une carte spéciale d'identité qui certifiera leur qualité ainsi que les privilèges et immunités dont ils jouissent.

Si votre Gouvernement est d'accord avec ce qui précède, j'ai l'honneur de vous proposer que le présent échange de lettres soit considéré comme constituant un accord entre le Gouvernement italien et l'Organisation des Nations Unies, qui entrera en vigueur lorsque les parties se seront réciproquement communiqué d'avoir accompli les formalités prévues par leurs legislation ou statut respectifs.

Cet accord aura la même durée que l'accord du 15 janvier 1968 susmentionné entre le Gouvernement italien et l'Organisation des Nations Unies pour l'établissement à Rome de l'Institut de recherche des Nations Unies sur la défense sociale.

Veuillez agréer, Monsieur le Chef du Service du contentieux diplomatique, les assurances de ma très haute considération.

Vittorio WINSPEARE GUICCIARDI
Directeur général
de l'Office des Nations Unies à Genève

Président Giuseppe MANZARI
Chef du Service du contentieux diplomatique - Ministère des affaires etrangères - ROME

Rome, le 16 novembre 1977

Monsieur le Directeur Général,

Par lettre du 18 octobre 1977 vous n'avez communiqué ce qui suit:

« J'ai l'honneur de me référer à l'accord signé à Rome le 15 janvier 1968 entre le Gouvernement italien et l'Organisation des Nations Unies pour l'établissement à Rome d'un Institut de recherche des Nations Unies sur la défense sociale (UNSDRI) rendu opérant en Italie par la loi n° 414 du 28 mars 1968 et entré en vigueur à la suite de la communication réciproque entre les parties, relative à l'accomplissement des formalités prévues par leurs législation ou statut respectifs.

Cet accord prévoit que "la convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 13 février 1946, à laquelle la République italienne est partie sera applicable à l'Institut". En outre, il précise que "des arrangements supplémentaires pourrant être conclus, le cas échéant, afin de faciliter la poursuite des objectifs de l'Institut".

Me référant à ce qui précède ainsi qu'aux entretiens qui ont eu lieu au cours des derniers mois entre les représentants du Gouvernement italien et les représentants de l'Organisation des Nations Unies, en vue de préciser les modalités d'application à l'UNSDRI de la convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, j'ai l'honneur de vous proposer les dispositions suivantes:

1. (*a*) L'UNSDRI est exonéré de tous droits de douane et prohibitions et restrictions d'importation ou d'exportation à l'égard d'objets importés ou exportés pour son usage officiel y inclus une voiture destinée à l'usage officiel de l'Institut et de ses pièces de rechange. Les carburants et les lubrifiants destinés à l'usage officiel de l'Institut dans les limites du contingent fixé d'un commun accord entre l'Administration italienne des finances et l'UNSDRI, sont exempts des droits d'importation et des impôts de fabrication.

(*b*) Les biens importés en exemption de droits, impôts et taxes, dont au paragraphe précédent, ne peuvent être transférés à des tiers, à titre onéreux ou gratuit, ni être utilisée à d'autres fins, sans l'autorisation préalable des autorités compétentes et à condition que les droits, impôts ou taxes relatifs aient été payés. Dans ce cas, les droits, impôts ou taxes seront calculés sur la valeur et sur la base des taux en vigueur au moment de la cession.

2. (*a*) Les fonctionnaires de l'UNSDRI ou détachés auprès de ce dernier pour des exigences de service et pour une période non inférieure à une année, qui n'ont pas la nationalité italienne ou leur résidence en Italie au moment où ils prennent leurs fonctions à l'Institut, jouiront du droit d'importer du pays dont ils ont la nationalité ou de celui de leur dernière résidence au moment de leur première installation et au courant de la première année, en une seule ou plusieurs expéditions, en exemption des droits de douane et de tous autres impôts et taxes et sans restriction, leur mobilier et leurs effets personnels, y compris une voiture.

(*b*) Les fonctionnaires mentionnée au paragraphe (*a*) de cet article ont le droit d'exporter dans l'année qui suit la cessation de leurs fonctions à l'Institut en exemption des droits de douane et de tous autres impôts et taxes et sans restrictions leur mobilier et les effets personnel y compris une voiture, sauf les dispositions en matière de tutelle du patrimoine artistique et culturel italien.

3. Outre les immunités, exemptions, privilèges et facilités reconnus aux fonctionnaires de l'Institut, le directeur et le directeur adjoint de l'UNSDRI bénéficieront des privilèges d'usage et facilités égaux à ceux que le Gouvernement italien accorde aux agents diplomatique de rang équivalent.

4. Tous les fonctionnaires de l'UNSDRI, ainsi que les membres de leurs familles à leur charge et vivant sous le même toit, recevront des autorités compétentes italiennes une carte spéciale d'identité qui certifiera leur qualité ainsi que les privilèges et immunités dont ils jouissent.

Si votre Gouvernement est d'accord avec ce qui précède, j'ai l'honneur de vous proposer que le présent échange de lettres soit considéré comme constituant un accord entre le Gouvernement italien et l'Organisation des Nations Unies, qui entrera en vigueur lorsque les parties se seront réciproquement communiqué d'avoir accompli les formalités prévues par leurs legislation ou statut respectifs.

Cet accord aura la même durée que l'accord du 15 janvier 1968 susmentionné entre le Gouvernement italien et l'Organisation des Nations Unies sur la défense sociale ».

J'ai l'honneur de vous confirmer que le Gouvernement italien est d'accord sur ce qui précède et que votre lettre ainsi que la présente réponse constituent un Accord entre le Gouvernement italien et l'Organisation des Nations Unies.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'assurance de ma très haute considération.

Giuseppe MANZARI
Chef du Service
du contentieux diplomatique

M. Vittorio WINSPEARE GUICCIARDI
Directeur général
de l'Office des Nations Unies à Genève

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
FORLANI

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N.B. — Il testo facente fede è unicamente quello in francese.

Ginevra, 18 ottobre 1977

Signor Capo del Servizio del contenzioso diplomatico,

Ho l'onore di far riferimento all'accordo firmato a Roma il 15 gennaio 1968 fra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per la creazione a Roma di un Istituto di ricerche delle Nazioni Unite sulla difesa sociale (UNSDRI) reso operante in Italia dalla legge n. 414 del 28 marzo 1968 ed entrato in vigore a seguito della comunicazione reciproca fra le parti relativa all'adempimento delle formalità previste dalla rispettiva legislazione o statuto.

Tale accordo prevede che « la convenzione sui privilegi ed immunità delle Nazioni Unite adottata dalla Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 febbraio 1946, di cui la Repubblica italiana è parte sarà applicabile all'Istituto ». Inoltre esso precisa che « alla occorrenza potranno essere conclusi accordi supplementari per facilitare il perseguimento degli obiettivi dell'Istituto ».

Facendo riferimento a quanto precede ed ai colloqui svoltisi negli ultimi mesi tra i rappresentanti del Governo italiano ed i rappresentanti della Organizzazione delle Nazioni Unite, al fine di precisare le modalità di applicazione all'UNSDRI della convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite, ho l'onore di proporLe le seguenti disposizioni:

1. (*a*) L'UNSDRI viene esentato da tutti i diritti doganali e dai divieti e restrizioni nel campo della importazione e della esportazione in relazione ad oggetti importati e esportati per il suo uso ufficiale, ivi inclusa una autovettura destinata ad uso ufficiale da parte dell'Istituto e dei suoi pezzi di ricambio. I carburanti e i lubrificanti destinati all'uso ufficiale dello Istituto nei limiti del contingente fissato di comune accordo fra l'amministrazione delle finanze italiana e l'UNSDRI, sono esenti dai diritti di importazione e dalle imposte di fabbricazione.

(*b*) I beni importati in esenzione di diritti, imposte e tasse di cui al paragrafo precedente, non possono essere trasferiti a terzi, a titolo oneroso o gratuito, né possono essere utilizzati per altri scopi senza la preventiva autorizzazione delle autorità competenti e a condizione che i relativi diritti, imposte o tasse siano stati pagati. In questo caso i diritti, le imposte o le tasse verranno calcolate sulla base del valore e dei tassi in vigore al momento della cessione.

2. (*a*) I funzionari dell'UNSDRI o distaccati presso quest'ultimo per esigenze di servizio e per un periodo non inferiore ad un anno, che non abbiano la nazionalità italiana o la residenza in Italia, al momento in cui essi assumono le loro funzioni presso l'Istituto, godranno del diritto di importare dal Paese del quale hanno la nazionalità o da quello della loro ultima residenza, al momento della loro prima installazione e nel corso del primo anno, in una sola o più spedizioni, in esenzione dei diritti doganali e di ogni altra imposta e tassa senza restrizione, il loro mobilio ed i loro effetti personali, ivi compresa una autovettura.

(*b*) I funzionari menzionati al paragrafo (*a*) di questo articolo hanno il diritto, nell'anno successivo alla cessazione delle loro funzioni presso l'Istituto di esportare il proprio mobilio ed i propri effetti personali ivi inclusa una autovettura, in esenzione dei diritti doganali e di ogni altra imposta o tassa e senza restrizioni, fatte salve le disposizioni in materia di tutela del patrimonio artistico e culturale italiano.

3. Oltre alle immunità, alle esenzioni e ai privilegi e facilitazioni concessi ai funzionari dell'Istituto, il direttore ed il direttore aggiunto dell'UNSDRI beneficieranno dei privilegi d'uso e delle facilitazioni concessi dal Governo italiano agli agenti diplomatici di rango equivalente.

4. Tutti i funzionari dell'UNSDRI, come pure i membri delle loro famiglie viventi a carico e sotto lo stesso tetto, riceveranno dalle autorità competenti italiane una carta di identità speciale che certificherà la loro qualifica nonché i privilegi e le immunità di cui godono.

Se il Suo Governo è d'accordo su quanto precede ho l'onore di proporLe che il presente scambio di lettere venga considerato come costituente un accordo fra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite il quale entrerà in vigore allorché le parti si saranno reciprocamente comunicate di aver adempiuto le formalità previste dal proprio rispettivo statuto o legislazione.

Tale accordo avrà la stessa durata del sopracitato accordo del 15 gennaio 1968 tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per la creazione a Roma dell'Istituto di ricerche delle Nazioni Unite sulla difesa sociale.

Voglia gradire, Signor Capo del Servizio del contenzioso diplomatico i sensi della mia più alta considerazione.

Vittorio WINSPEARE GUICCIARDI
Direttore generale
dell'Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra

Presidente Giuseppe MANZARI
Capo del Servizio del contenzioso diplomatico
Ministero degli affari esteri - ROMA

Roma, 16 novembre 1977

Signor Direttore generale,

Con lettera del 18 ottobre 1977 Lei mi ha comunicato quanto segue:

« Ho l'onore di far riferimento all'accordo firmato a Roma il 15 gennaio 1968 fra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per la creazione a Roma di un Istituto di ricerche delle Nazioni Unite sulla difesa sociale (UNSDRI) reso operante in Italia dalla legge n. 414 del 28 marzo 1968 ed entrato in vigore a seguito della comunicazione reciproca fra le parti relativa all'adempimento delle formalità previste dalla rispettiva legislazione o statuto.

Tale accordo prevede che "la convenzione sui privilegi ed immunità delle Nazioni Unite adottata dalla Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 febbraio 1946, di cui la Repubblica italiana è parte sarà applicabile all'Istituto" Inoltre esso precisa che " all'occorrenza potranno essere conclusi accordi supplementari per facilitare il perseguimento degli obiettivi dell'Istituto"

Facendo riferimento a quanto precede ed ai colloqui svoltisi negli ultimi mesi tra i rappresentanti del Governo italiano ed i rappresentanti della Organizzazione delle Nazioni Unite, al fine di precisare le modalità di applicazione all'UNSDRI della convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite, ho l'onore di proporLe le seguenti disposizioni:

1. (*a*) L'UNSDRI viene esentato da tutti i diritti doganali e dai divieti e restrizioni nel campo dell'importazione e della esportazione in relazione ad oggetti importati e esportati per il suo uso ufficiale, ivi inclusa una autovettura destinata ad uso ufficiale da parte dell'Istituto e dei suoi pezzi di ricambio. I carburanti e i lubrificanti destinati all'uso ufficiale dell'Istituto nei limiti del contingente fissato di comune accordo fra l'amministrazione delle finanze italiana e l'UNSDRI, sono esenti dai diritti di importazione e dalle imposte di fabbricazione.

(*b*) I beni importati in esenzione di diritti, imposte e tasse di cui al paragrafo precedente, non possono essere trasferiti a terzi, a titolo oneroso o gratuito né possono essere utilizzati per altri scopi senza la preventiva autorizzazione delle autorità competenti e a condizione che i relativi diritti, imposte o tasse siano stati pagati. In questo caso i diritti, le imposte o le tasse verranno calcolate sulla base del valore e dei tassi in vigore al momento della cessione.

2. (*a*) I funzionari dell'UNSDRI o distaccati presso quest'ultimo per esigenze di servizio e per un periodo non inferiore ad un anno, che non abbiano la nazionalità italiana o la residenza in Italia, al momento in cui essi assumono le loro funzioni presso l'Istituto, godranno del diritto di importare dal Paese del quale hanno la nazionalità o da quello della loro ultima residenza, al momento della loro prima installazione e nel corso del primo anno, in una sola o più spedizioni, in esenzione dei diritti doganali e di ogni altra imposta e tassa senza restrizione, il loro mobilio ed i loro effetti personali, ivi compresa una autovettura.

(*b*) I funzionari menzionati al paragrafo (*a*) di questo articolo hanno il diritto, nell'anno successivo alla cessazione delle loro funzioni presso l'Istituto di esportare il proprio mobilio ed i propri effetti personali ivi inclusa una autovettura, in esenzione dei diritti doganali e di ogni altra imposta o tassa e senza restrizioni, fatte salve le disposizioni in materia di tutela del patrimonio artistico e culturale italiano.

3. Oltre alle immunità, alle esenzioni e ai privilegi e facilitazioni concessi ai funzionari dell'Istituto il direttore e il direttore aggiunto dell'UNSDRI beneficieranno dei privilegi d'uso e delle facilitazioni concessi dal Governo italiano agli agenti diplomatici di rango equivalente.

4. Tutti i funzionari dell'UNSDRI, come pure i membri delle loro famiglie viventi a carico e sotto lo stesso tetto, riceveranno dalle autorità competenti italiane una carta di identità speciale che certificherà la loro qualifica nonché i privilegi e le immunità di cui godono.

Se il Suo Governo è d'accordo su quanto precede ho l'onore di proporLe che il presente scambio di lettere venga considerato come costituente un accordo fra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite il quale entrerà in vigore allorché le parti si saranno reciprocamente comunicate di aver adempiuto le formalità previste dal proprio rispettivo statuto o legislazione.

Tale accordo avrà la stessa durata del sopracitato accordo del 15 gennaio 1968 tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per la creazione a Roma dell'Istituto di ricerche delle Nazioni Unite sulla difesa sociale ».

Ho l'onore di confermarLe che il Governo italiano è d'accordo su quanto precede e che la Sua lettera nonché la presente risposta costituiscono un accordo fra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Voglia gradire signor Direttore generale, i sensi della mia più elevata considerazione.

Giuseppe MANZARI
Capo del Servizio del contenzioso diplomatico

Signor Vittorio WINSPEARE GUICCIARDI
Direttore generale
dell'Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 maggio 1978.

Scioglimento del consiglio comunale di Bitetto.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Bitetto (Bari) — al quale la legge assegna venti membri — non è riuscito a provvedere alla sostituzione del sindaco e della giunta dimissionari.

Il prefetto, con decreto 14 marzo 1978, formalmente notificato ai singoli consiglieri, provvedeva, alla convocazione di quel consiglio comunale per i giorni 18 e 22 marzo 1978, rispettivamente in prima e seconda convocazione, con all'ordine del giorno, fra l'altro, l'elezione del sindaco e della giunta municipale.

Entrambe le riunioni risultavano infruttuose ai fini della ricostituzione degli ordinari organi d'amministrazione dell'ente.

Infruttuosa risultava pure una successiva riunione tenutasi il 25 marzo 1978.

Il prefetto, allo scopo, allora, di porre il civico ente di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di un obbligo di legge, con decreto 28 marzo 1978, notificato ai singoli consiglieri, provvedeva alla riconvocazione del consiglio comunale di Bitetto per i giorni 30 e 31 marzo 1978, rispettivamente in prima ed in seconda convocazione, con all'ordine del

giorno l'elezione del sindaco e della giunta e con l'espressa avvertenza ai singoli consiglieri che ove le relative adunanze fossero riuscite infruttuose egli avrebbe promosso i provvedimenti di rigore di cui all'art. 323 del testo unico del 1915 della legge comunale e provinciale.

Anche tale tentativo non aveva esito positivo.

Il prefetto, pertanto, giudicando ormai acquisita la prova dell'assoluta incapacità della rappresentanza elettiva a provvedere alla sostituzione del sindaco e della giunta dimissionari e considerato che la conseguente paralisi funzionale è di grave pregiudizio per gli interessi dell'ente, ha proposto, a norma dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, lo scioglimento del consiglio comunale, del quale ha disposto, intanto, la sospensione, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento in quanto la summenzionata amministrazione comunale, nonostante la diffida del prefetto, non è riuscita a provvedere al primario adempimento della ricostituzione degli organi ordinari d'amministrazione dell'ente.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Bitetto (Bari) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Cataldo Leone.

Roma, addì 5 maggio 1978

Il Ministro dell'interno: COSSIGA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Bitetto (Bari) non è riuscito a provvedere alla sostituzione del sindaco e della giunta dimissionari negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Bitetto (Bari) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Cataldo Leone è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1978

LEONE

COSSIGA

(3943)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 maggio 1978.

Scioglimento del consiglio comunale di Altilia.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Altilia (Cosenza), eletto nella consultazione elettorale del 15 giugno 1975, non è riuscito a provvedere alla sostituzione del sindaco dimissionario.

Il prefetto, con decreto 21 marzo 1978, n. 350.13/1/Gab., provvedeva alla convocazione di quel consiglio comunale per i giorni 25 marzo e 1° aprile 1978, rispettivamente in prima e seconda convocazione, con all'ordine del giorno, fra l'altro, l'elezione del nuovo sindaco.

Tale tentativo non aveva esito positivo in quanto entrambe le riunioni andavano deserte per mancanza del numero legale.

Il prefetto, allo scopo, allora, di porre il civico ente di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di un obbligo di legge, con decreto 7 aprile 1978, n. 435/13.3/Gab., notificato ai singoli consiglieri, provvedeva alla riconvocazione del consiglio comunale di Altilia per i giorni 13 e 15 aprile 1978, rispettivamente in prima ed in seconda convocazione, con all'ordine del giorno l'elezione del sindaco e con l'espressa avvertenza ai singoli consiglieri che ove le relative adunanze fossero riuscite infruttuose egli avrebbe promosso i provvedimenti di rigore di cui agli articoli 323 del testo unico del 1915 della legge comunale e provinciale e 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Anche tali riunioni andavano deserte per mancanza del numero legale.

Il prefetto, pertanto, giudicando ormai acquisita la prova dell'assoluta incapacità della rappresentanza elettiva a provvedere alla sostituzione del sindaco dimissionario e considerato che la conseguente paralisi funzionale è di grave pregiudizio per gli interessi dell'ente, ha proposto, a norma dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvata con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, lo scioglimento del consiglio comunale del quale ha disposto, intanto, la sospensione ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento in quanto la summenzionata amministrazione comunale, nonostante la diffida del prefetto, non è riuscita a provvedere al primario adempimento della sostituzione del sindaco dimissionario.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Altilia (Cosenza) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Alfonso Guido.

Roma, addì 5 maggio 1978

Il Ministro dell'interno: COSSIGA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Altilia (Cosenza) non ha provveduto alla sostituzione del sindaco dimissionario negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Altilia (Cosenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Alfonso Guido è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto, fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1978

LEONE

COSSIGA

(3942)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1977.
Organizzazione dei servizi di polizia ferroviaria.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti gli articoli 1, 12 e 34 del regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, che approva il testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza;

Visto l'art. 3 del regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1802, che detta norme per l'Arma dei carabinieri;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 1920 recante norme per il servizio di pubblica sicurezza sulle ferrovie;

Visto l'art. 1 del regio decreto 31 dicembre 1922, numero 1680, concernente la riforma e l'unificazione dei Corpi armati di polizia;

Visto l'art. 1 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che approva il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

Visti gli articoli 2, 52 e 54 del regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169, che approva il regolamento organico per l'Arma dei carabinieri;

Visti gli articoli 1 e 2 del regio decreto 15 aprile 1940, n. 452, concernenti la ripartizione dei servizi dell'amministrazione centrale del Ministero dell'interno;

Visto l'art. 1 del regio decreto-legge 31 luglio 1943, n. 687, riguardante la dipendenza del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza dal Ministero dell'interno;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 286, concernente l'istituzione di una divisione speciale di polizia ferroviaria;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 687, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, concernente la riorganizzazione dei servizi di polizia ferroviaria;

Visti gli articoli 3 e 6 della legge 29 marzo 1956, n. 288, concernente norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1973, con il quale, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, si è proceduto alla ricognizione degli uffici centrali e delle correlative attribuzioni, nonché alla classificazione degli uffici periferici, al fine di determinare le posizioni ed i livelli dirigenziali nell'ambito dei contingenti assegnati alla Amministrazione dell'interno, nonché le successive modificazioni intervenute con decreto ministeriale 16 maggio 1974 e con decreto ministeriale 31 dicembre 1974;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione degli uffici e delle correlative attribuzioni nel settore dei servizi di polizia ferroviaria;

Decreta:

Art. 1.
Servizi di polizia ferroviaria

I compiti per la tutela degli interessi dell'erario, il mantenimento dell'ordine e la prevenzione e repressione dei reati nell'ambito ferroviario sono attribuiti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Il personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza addetto ai servizi di polizia ferroviaria esplica le sue funzioni sotto la direzione e la responsabilità dei commissariati di pubblica sicurezza presso le direzioni compartimentali delle ferrovie dello Stato.

Art. 2.
Scopo

Il servizio di polizia ferroviaria ha per scopo la prevenzione e la repressione dei reati, la tutela dell'ordine pubblico e della incolumità dei cittadini nell'ambito dei trasporti effettuati sulle linee ferroviarie, sui treni in sosta, o in corsa, negli impianti ferroviari ed in ogni loro pertinenza od in qualunque settore del servizio ferroviario.

In particolare provvede:

alla vigilanza sulle strade ferrate e sulle loro dipendenze;

alla vigilanza del materiale mobile e di tutti gli impianti esistenti per l'esercizio delle ferrovie;

alla vigilanza sulla regolare circolazione dei convogli ed alla garanzia della integrità dei viaggiatori e delle merci;

alla vigilanza sulla corretta osservanza delle leggi e dei regolamenti che riguardano direttamente la sicurezza delle strade ferrate e la regolarità dei trasporti nell'ambito dei servizi ferroviari.

Art. 3.
Uffici centrali

L'organizzazione generale del servizio svolto dal personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza addetto ai servizi di polizia ferroviaria è curata dalla Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione polizia di frontiera, ferroviaria e postale.

Art. 4.
Servizio ispettivo

Nell'ambito della Direzione generale della pubblica sicurezza, ad un dirigente superiore della pubblica sicurezza, con funzioni di ispettore generale, è affidato l'incarico di vigilare sui servizi di polizia ferroviaria svolti dai commissariati di pubblica sicurezza, contemplati dall'art. 5, tenendo i necessari collegamenti con l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

L'attività del dirigente di cui al precedente comma è coordinata dal dirigente superiore della pubblica sicurezza cui sono attribuiti la direzione ed il coordinamento dell'attività di polizia di frontiera, ferroviaria e postale, al fine di garantire l'uniformità dell'azione di polizia negli specifici settori considerati.

Restano ferme le attribuzioni del dirigente superiore della pubblica sicurezza, con funzioni di ispettore generale, incaricato della vigilanza sui servizi di sicurezza

presso il Ministero dei trasporti, ai sensi dell'art. 11 del decreto ministeriale 2 agosto 1973, e successive modificazioni.

Art. 5.

Uffici di polizia ferroviaria

Il servizio di polizia ferroviaria è espletato dai seguenti uffici:

commissariati di pubblica sicurezza istituiti presso le direzioni compartimentali delle ferrovie dello Stato;

sezioni;

posti di polizia ferroviaria;

comandi gruppo guardie di polizia ferroviaria;

altri uffici di pubblica sicurezza e stazioni dell'Arma dei carabinieri.

Art. 6.

Commissariati di pubblica sicurezza presso le direzioni compartimentali delle ferrovie dello Stato

I commissariati di pubblica sicurezza istituiti presso le direzioni compartimentali delle ferrovie dello Stato hanno la direzione e la responsabilità dei servizi di polizia ferroviaria svolti nell'ambito del compartimento.

Gli uffici previsti al comma precedente, con sede nelle città di cui alla tabella *A* allegata al presente decreto, sono diretti da un funzionario di pubblica sicurezza con la qualifica di primo dirigente.

Ai commissariati di pubblica sicurezza di cui al primo comma del presente articolo possono essere assegnati anche altri funzionari direttivi di pubblica sicurezza.

La consistenza dell'organico di personale militare da assegnare ad ogni commissariato di pubblica sicurezza è determinata con provvedimento del Ministero dell'interno.

Art. 7.

Attribuzioni del funzionario di pubblica sicurezza dirigente il commissariato di pubblica sicurezza presso la direzione compartimentale delle ferrovie dello Stato.

Il funzionario di pubblica sicurezza incaricato della direzione di uno dei commissariati di pubblica sicurezza, previsti dall'art. 5 del presente decreto corrisponde con il direttore del compartimento delle ferrovie dello Stato per tutto ciò che attiene al buon andamento del servizio di polizia ferroviaria.

In particolare dispone i servizi di vigilanza e di scorta secondo un piano predisposto d'intesa con il funzionario del Ministero dei trasporti indicato al comma precedente.

Può altresì disporre, di propria iniziativa ed autonomamente, oltre ai servizi di cui al precedente comma, anche quei servizi, sia di vigilanza che di scorta, che, in relazione a particolari circostanze, ritenga necessari.

Art. 8.

Attribuzioni particolari del funzionario di pubblica sicurezza dirigente il commissariato di pubblica sicurezza presso la direzione compartimentale delle ferrovie dello Stato.

Il funzionario di pubblica sicurezza, incaricato della direzione di uno dei commissariati di pubblica sicurezza, previsti dall'art. 5 del presente decreto, provvede in particolare ad eseguire le richieste di informazione degli uffici ferroviari:

sugli aspiranti manovali e facchini addetti agli scali, sugli aspiranti guardiani ferroviari ed assuntori dei servizi di facchinaggio e di vigilanza negli scali, e sui concorrenti a concessioni di agenzie, esercizi di caffè, di rivendite di giornali, etc. nelle stazioni;

per l'accertamento di circostanze di fatto relative a persone che abbiano in corso vertenze con l'Amministrazione ferroviaria.

Art. 9.

Posti di polizia ferroviaria

Per ciascun commissariato di pubblica sicurezza indicato nell'articolo precedente sono istituiti i posti di polizia specificati nella tabella *A* allegata al presente decreto presso le stazioni e gli scali di maggior rilievo aventi sede nell'ambito del compartimento.

I posti di polizia ferroviaria sono comandati da un sottufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

La consistenza dell'organico di personale militare da assegnare ad ogni posto di polizia ferroviaria è determinata con provvedimento del Ministero dell'interno.

Art. 10.

Comando gruppo guardie di polizia ferroviaria - Compiti

Presso ciascun commissariato di pubblica sicurezza è istituito un comando gruppo guardie di pubblica sicurezza, con annessa sezione comando, cui è preposto un ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Il comando gruppo provvede, in particolare, alle attribuzioni amministrative e disciplinari nei confronti di tutto il personale militare assegnato al commissariato di pubblica sicurezza presso la direzione compartimentale delle ferrovie dello Stato.

Art. 11.

Rapporti con la questura

L'attività dei commissariati di pubblica sicurezza previsti dal precedente art. 5 viene svolta in collegamento con le questure che hanno competenze comprese nell'ambito territoriale in cui opera ciascun commissariato di pubblica sicurezza, salve le ordinarie attribuzioni dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza.

Il personale addetto al servizio di polizia ferroviaria può essere distolto dal servizio per essere impiegato in altri compiti di istituto soltanto previo assenso del Ministero dell'interno.

Art. 12.

Uffici di pubblica sicurezza e stazioni carabinieri

Gli uffici di pubblica sicurezza e le stazioni dell'Arma dei carabinieri che operano nell'ambito territoriale del compartimento si tengono in stretto collegamento con i commissariati di pubblica sicurezza di cui all'art. 5 dai quali ricevono istruzioni per quanto concerne l'espletamento dei servizi di polizia ferroviaria.

Art. 13

Servizi di vigilanza - Scopi

I servizi di vigilanza di polizia ferroviaria, sia fissi che mobili, sono disposti dai commissariati di pubblica sicurezza di cui all'art. 5 e devono provvedere alla tutela della integrità delle strade ferrate, degli impianti esistenti per l'esercizio delle ferrovie, nonché alla garanzia dell'integrità delle loro dipendenze e pertinenze.

Hanno, in specie, lo scopo di:

garantire la conservazione dei beni mobili appartenenti, a qualsiasi titolo, all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

provvedere alla sicurezza della circolazione dei convogli ferroviari e all'integrità dei viaggiatori e delle merci;

vigilare sulla sicurezza nelle stazioni ferroviarie, negli scali merci, nei magazzini, nelle officine, nei depositi e nelle varie installazioni all'interno delle stazioni ferroviarie.

Art. 14.

Servizi ordinari di scorta

I servizi ordinari di scorta sono disposti dai commissariati di pubblica sicurezza, istituiti presso le direzioni compartimentali delle ferrovie dello Stato sia per i treni addetti al trasporto dei viaggiatori che per i treni addetti al trasporto delle merci.

I servizi di scorta sono, di regola, effettuati dal personale militare del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, impiegato presso la sezione comando, istituita nell'ambito del comando gruppo guardie di pubblica sicurezza, col concorso, ove occorra, del personale addetto ai posti di polizia ferroviaria.

Art. 15.

Servizi straordinari di scorta

Il Ministero dell'interno disciplina i servizi di scorta ai treni speciali ed ordinari nei quali viaggiano le personalità italiane o straniere che potranno essere individuate, di volta in volta, con il medesimo provvedimento con il quale viene disposto il servizio di scorta.

Può, altresì, disporre servizi di scorta straordinari o integrativi di quelli ordinari, in relazione a specifiche esigenze, per determinati treni.

Le autorità provinciali di pubblica sicurezza, i comandi di livello provinciale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza possono, in relazione a particolari situazioni, nell'esercizio dei propri compiti istituzionali, disporre servizi di vigilanza e controllo sui treni o negli scali ferroviari, previa intesa con il funzionario di pubblica sicurezza che dirige il competente commissariato di pubblica sicurezza presso la direzione compartimentale delle ferrovie dello Stato.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, avrà efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 agosto 1977

Il Ministro: COSSIGA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1978
Registro n. 6 Interno, foglio n. 54

TABELLA A

Commissariati compartimentali	Posti di polizia ferroviaria e sezioni
Ancona	Sezione comando: Ancona Centrale, Fabriano, Falconara Marittima, Foligno, Giulianova, L'Aquila, Perugia, Pesaro, Pescara, S. Benedetto del Tronto, Terni, Vasto;
Bari	Sezione comando: Bari Centrale, Barletta, Brindisi, Foggia, Lecce, Metaponto, Potenza, Taranto, Termoli, Presio S. Severo;
Bologna	Sezione comando: Bologna Centrale, Bologna Ravone, Bologna S. Donato, Faenza, Ferrara, Fidenza, Forlì, Modena, Ostiglia (Mantova), Parma, Piacenza, Porretta Terme, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini, Rovigo, S. Benedetto Val di Sambro;
Cagliari	Sezione comando: Cagliari Centrale, Chilivani, Iglesias, Macomer, Olbia, Oristano, Sassari, Golfo degli Aranci;
Firenze	Sezione comando: Firenze C. Marte, Firenze S. M. Novella, Firenze Porta al Prato, Firenze Rifredi, Arezzo, Campiglia Marittima, Chiusi, Empoli, Fornovo, Grosseto, La Spezia, Livorno Centrale, Livorno S. Marco, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Pontassieve, Pontedera, Pontremoli, Prato, San Giovanni Valdarno, Sarzana, Siena, Terontola, Viareggio;
Genova	Sezione comando: Genova Brignole, Genova Marittima, Genova Principe, Genova Rivarolo, Genova Sampierdarena, Albenga, Arquata Scrivia, Chiavari, Imperia Oneglia, Novi S. Bovo, Ronco Scrivia, Savona, Sestri Levante, Vado Ligure, Ventimiglia, San Giuseppe Cairo;
Milano	Sezione comando: Milano Centrale, Milano Certosa, Milano Farini, Milano Greco Magazzini, Milano Greco Pirelli, Milano Lambrate, Milano Parco Centrale, Milano Porta Garibaldi, Milano Porta Genova, Milano Porta Romana, Milano Porta Vittoria, Milano Rogoreto, Milano Smistamento, Arona, Bergamo, Brescia, Codogno, Como, Cremona, Domodossola, Gallarate, Lecco, Luino, Monza, Pavia, Piadena, Rho, Sesto San Giovanni, Sondrio, Tortona, Treviglio Voghera;
Napoli	Sezione comando: Napoli Centrale, Napoli Campi Flegrei, Napoli Marittima, Napoli Granili Pietrarsa, Napoli Smistamento, Avellino, Aversa, Battipaglia, Benevento, Campobasso, Cancello, Caserta, Nocera Inferiore, Salerno, Torre Annunziata, Villa Literno;
Palermo	Sezione comando: Palermo Brancaccio, Palermo Centrale, Palermo Lolli, Palermo Sampolo, Agrigento, Caltagirone, Caltanissetta, Canicattì, Castelvetrano, Catania Aquicella, Catania Centrale, Licata, Marsala, Messina, Porto Empedocle, S. Agata Militello, Siracusa, Taormina, Termini Imerese, Trapani, Vittoria;
Reggio Calabria .	Sezione comando: Reggio Calabria Centrale, Agropoli, Catanzaro, Catanzaro Lido, Cosenza, Crotone, Gioia Tauro, Paola, Sapri, Sibari, S. Eufemia Lamezia, Villa S. Giovanni;
Roma	Sezione comando: Roma Ciampino, Roma Ostiense, Roma Prenestina, Roma S. Lorenzo, Roma S. Pietro, Roma Smistamento, Roma Termini, Roma Tiburtina, Roma Trastevere, Avezzano, Cassino, Civitavecchia, Colleferro, Formia, Orte, Orvieto, Sulmona, Viterbo;

Commissariati compartimentali	Posti di polizia ferroviaria e sezioni
Torino	Sezione comando: Torino Porta Nuova Centrale, Torino Porta Susa, Torino Smistamento, Acqui, Alessandria, Aosta, Asti, Bra, Bussoleno, Casale Monferrato, Chivasso, Cuneo, Mortara, Novara, Santhià, Vercelli;
Trieste	Sezione comando: Trieste Campo Marzio. Trieste Centrale, Cervignano, Gorizia, Monfalcone, Villa Opicina, Pontebba, Portogruaro, Tarvisio, Udine;
Venezia	Sezione comando: Venezia Mestre, Venezia S. Lucia C., Belluno, Calalzo, Casarsa, Castelfranco, Conegliano, Padova, Pordenone, Treviso;
Verona . . .	Sezione comando: Verona Porta Nuova, Verona Porta Vescovo, Verona S. Lucia, Bolzano, Brennero, Fortezza, Legnago, Mantova, Merano, Peschiera, Rovereto, San Candido, Trento, Vicenza, Bressanone.

(3798)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1977.
Organizzazione dei servizi di polizia di frontiera.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti gli articoli 1, 12 e 34 del regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, che approva il testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza;

Visto l'art. 3 del regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1802, che detta norme per l'Arma dei carabinieri;

Visto l'art. 1 del regio decreto 31 dicembre 1922, n. 1680, concernente riforma ed unificazione dei Corpi armati di polizia;

Visto il regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 33, convertito con legge 22 dicembre 1927, n. 2493;

Visto l'art. 1 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che approva il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

Visti gli articoli 2, 52 e 54 del regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169, che approva il regolamento organico per l'Arma dei carabinieri;

Visti gli articoli 1 e 2 del regio decreto 15 aprile 1940, n. 452, che approva la ripartizione dei servizi dell'amministrazione centrale del Ministero dell'interno;

Visto l'art. 1 del regio decreto-legge 31 luglio 1943, n. 687, concernente la dipendenza del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza dal Ministero dell'interno;

Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 1950, recante norme per l'esecuzione dei servizi di polizia di frontiera;

Visti gli articoli 3 e 6 della legge 29 marzo 1956, n. 288, riguardante norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Visto l'art. 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189, concernente l'ordinamento del Corpo della guardia di finanza;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1973, con il quale, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, si è proceduto alla ricognizione degli uffici centrali e delle correlative attribuzioni, nonchè alla classificazione degli uffici periferici, al fine di determinare le posizioni ed i livelli dirigenziali nell'ambito dei contingenti assegnati alla Amministrazione dell'interno, nonchè le successive modificazioni intervenute con decreto ministeriale 16 maggio 1974 e con decreto ministeriale 31 dicembre 1974;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione degli uffici e delle correlative attribuzioni dei servizi di polizia di frontiera;

Decreta:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Gerarchia

Il servizio di polizia di frontiera dipende direttamente dal Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione per la polizia di frontiera, ferroviaria e postale.

Ad uno o più dirigenti superiori della pubblica sicurezza, con funzioni di ispettore generale, è affidato l'incarico di controllare il buon andamento dei servizi di polizia di frontiera terrestre, marittima e aerea.

L'attività del dirigente o dei dirigenti di cui al precedente comma è coordinata dal dirigente superiore della pubblica sicurezza cui sono attribuiti la direzione ed il coordinamento dell'attività di polizia di frontiera. ferroviaria e postale, al fine di garantire l'uniformità dell'azione di polizia negli specifici settori considerati.

La vigilanza si estende, anche a mezzo dei competenti organi territoriali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, a tutti gli altri valichi, passi ed approdi, non autorizzati, della frontiera terrestre e marittima, al fine d'impedire che vengano illegalmente attraversati.

Art. 2.
Scopo del servizio

Il servizio di polizia di frontiera ha lo scopo di garantire l'osservanza delle norme di diritto pubblico internazionale e delle convenzioni multilaterali o in vigore con i singoli Stati, delle disposizioni contenute negli atti normativi delle Comunità europee, nonchè delle leggi italiane di emigrazione e di polizia, che regolano il traffico delle persone o delle cose attraverso le linee del confine terrestre e negli scali marittimi ed aerei.

Concorre, altresì, con gli organi della dogana e con la guardia di finanza, a garantire l'osservanza delle disposizioni doganali e valutarie.

Art. 3.
Servizi di polizia di frontiera

Il servizio di polizia di frontiera si articola in:
servizi di polizia di frontiera terrestre;
servizi di polizia di frontiera marittima;
servizi di polizia di frontiera aerea.

Capo II

SERVIZI DI POLIZIA DI FRONTIERA TERRESTRE

Art. 4.
Servizi di polizia di frontiera terrestre

Il servizio di polizia alla frontiera terrestre viene espletato dai seguenti uffici:
uffici di zona;
uffici di settore;
posti fissi.

Art. 5.

Vigilanza

Il servizio di vigilanza alla frontiera terrestre viene eseguito dalle seguenti forze di polizia:

Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Arma dei carabinieri;

Corpo della guardia di finanza.

Art. 6.

Zone

Le zone sono limitate dal tratto di frontiera corrispondente a ciascuno dei quattro Stati confinanti.

Gli uffici di zona assumono la denominazione ed hanno sede nei capoluoghi come appresso indicati:

1ª zona « Italo-Francese »: Torino;

2ª zona « Italo-Svizzera »: Como;

3ª zona « Italo-Austriaca »: Bolzano;

4ª zona « Italo-Jugoslava »: Udine.

Alla direzione di ciascuna zona è preposto un funzionario di pubblica sicurezza con la qualifica di dirigente superiore e con funzioni di ispettore generale.

Art. 7.

Compiti del dirigente l'ufficio di zona

Il dirigente superiore cui è affidata la direzione dell'ufficio di zona:

coordina l'azione dei settori dipendenti e vigila sul buon andamento dei servizi;

impartisce, nel quadro delle direttive ministeriali, le norme particolari di servizio anche in armonia con le istruzioni che i prefetti delle province, comprese nella circoscrizione di zona, od i comandanti militari territoriali, competenti per territorio, ritengano di impartire, sia per le particolari situazioni locali dei vari tratti di frontiera, sia per armonizzare l'azione delle singole forze di polizia alle necessità di difesa della frontiera affidate istituzionalmente alle Forze armate dello Stato;

riferisce mensilmente al Ministero dell'interno sul servizio nella zona;

comunica al comandante militare territoriale, competente per territorio, tutte le notizie od informazioni di particolare interesse militare, raccolte dai settori dipendenti;

provvede, in linea con le direttive del Ministero dell'interno, alla direzione ed al coordinamento delle attività svolte nel settore dei servizi di polizia di frontiera dalle forze di polizia contemplate nell'art. 5;

propone i trasferimenti e le punizioni, regola i turni di congedo e concede brevi permessi al personale di pubblica sicurezza addetto ai servizi di frontiera terrestre nella zona.

La potestà disciplinare è esercitata secondo le vigenti disposizioni e d'intesa con i dirigenti le zone di frontiera.

Il personale addetto al servizio di polizia di frontiera può essere distolto dal servizio per essere impiegato in altri compiti di istituto soltanto previo assenso della Direzione generale della pubblica sicurezza.

I trasferimenti del personale possono essere disposti esclusivamente dal Ministero, anche se si tratta di movimenti nell'ambito della stessa provincia, in seguito a dettagliata e motivata proposta del competente dirigente di zona della polizia di frontiera, da inoltrare alla divisione polizia di frontiera, ferroviaria e postale e, per conoscenza, alla divisione sottufficiali e guardie della Direzione generale della pubblica sicurezza.

I dirigenti di settore possono impiegare, per temporanee esigenze di servizio, il personale addetto ai servizi di polizia di frontiera anche presso uffici delle specialità diversi da quelli cui il personale è assegnato.

Art. 8.

Settori

I settori comprendono uno o più valichi stradali, ferroviari od approdi lacuali, di prima categoria, autorizzati al transito; ed uno o più valichi, approdi o passi, non autorizzati, ovvero riservati alle persone munite di tessera di frontiera o di lasciapassare.

I settori prendono denominazione dal valico od approdo, nel quale ha sede l'ufficio, usandosi la dizione: « Polizia di frontiera - Settore di . . . . ».

All'ufficio di settore è preposto un funzionario di pubblica sicurezza con la qualifica di primo dirigente e funzioni di vice questore.

Ai settori possono essere demandate le ordinarie attribuzioni degli uffici distaccati di pubblica sicurezza.

La questura o l'ufficio distaccato di pubblica sicurezza competente per territorio svolgono le attribuzioni di polizia di frontiera ove non siano istituiti appositi uffici di pubblica sicurezza per i servizi di cui trattasi.

Art. 9.

Attribuzione dell'ufficio di settore

L'ufficio di settore attende al servizio del valico od approdo di frontiera, ad esso attribuito, vigila al funzionamento degli altri valichi, approdi e posti di servizio delle guardie di pubblica sicurezza, carabinieri e guardie di finanza, compresi nel settore, esegue le istruzioni particolari di servizio impartite dal dirigente di zona ed effettua le necessarie verifiche ed ispezioni.

Art. 10.

Concorso dell'Arma dei carabinieri

L'Arma dei carabinieri concorre all'espletamento dei servizi di frontiera con posti fissi, comandati da sottufficiali, ai valichi stradali, passi montani e approdi lacuali, specificati nell'allegato *A*.

A mezzo della sua organizzazione territoriale esercita la vigilanza nella fascia di territorio immediatamente retrostante alla linea di frontiera, con particolare riguardo ai centri abitati prossimi al confine.

I comandi dell'Arma dei carabinieri tengono informato il dirigente di settore di ogni novità interessante il servizio di frontiera.

Art. 11.

Concorso del Corpo della guardia di finanza

La guardia di finanza presta il suo concorso nei servizi di frontiera, previsti dalle presenti norme, nelle zone e nei posti di frontiera dove, per il proprio servizio di istituto, trovasi dislocata.

Concorre direttamente al detto servizio con posti fissi, comandati da sottufficiali o graduati, ai valichi stradali, passi montani ed approdi lacuali, specificati nell'allegato *A*.

Nell'espletamento dei compiti suddetti, osserva le disposizioni del presente decreto.

I comandi del Corpo della guardia di finanza tengono informato il dirigente di settore di ogni novità interessante il servizio di frontiera.

Art. 12.
Valichi autorizzati al transito

Agli effetti delle presenti norme, i valichi stradali, passi montani od approdi lacuali, autorizzati al transito, sono elencati nell'allegato *A* del presente decreto.

Le eventuali variazioni saranno apportate con provvedimento del Ministero dell'interno, di concerto con quello degli esteri, delle finanze e della difesa.

Capo III
SERVIZI DI POLIZIA MARITTIMA

Art. 13.
Commissariati di pubblica sicurezza presso gli scali marittimi

Nei porti di maggiore importanza è istituito un commissariato di pubblica sicurezza di frontiera con competenza in ambito portuale e sui natanti che si trovano ormeggiati o siano in corso di navigazione nelle acque territoriali.

L'ufficio ha la direzione della polizia di frontiera, che esercita a mezzo del personale della pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri.

L'ufficio assume la denominazione di « Commissariato di pubblica sicurezza presso lo scalo marittimo di . . . . ».

Nelle località dove non sono istituiti gli uffici di cui al primo comma, le funzioni di polizia di frontiera sono attribuite alla questura, all'ufficio locale di pubblica sicurezza o al comando dell'Arma dei carabinieri.

Art. 14.
Compiti

Il commissariato di pubblica sicurezza per i servizi di frontiera marittima adempie ai seguenti compiti principali:

1) provvede alla polizia di frontiera secondo le norme che regolano questo servizio, riferendo direttamente al Ministero gli incidenti di maggior rilievo verificatisi in servizio, ed alle questure competenti per territorio i fatti che possono avere attinenza all'ordine e alla sicurezza pubblica;

2) mantiene i rapporti con la capitaneria di porto, con particolare riguardo alle attribuzioni di polizia del comandante, stabilite negli articoli 81 e 82 del codice della navigazione e concorre ad assicurare l'osservanza delle disposizioni impartite dal comandante di porto e dalle altre autorità marittime;

3) provvede a tutte le incombenze in materia di ordine e di sicurezza pubblica, anche in osservanza delle disposizioni impartite dall'autorità provinciale di pubblica sicurezza, da cui dipende per tale materia;

4) concorre ad assicurare la tutela del demanio marittimo;

5) concorre ai servizi di tutela della vita umana in mare con i mezzi nautici in dotazione.

Art. 15.
Personale

Il personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza presso il commissariato di pubblica sicurezza per i servizi di frontiera marittima dipende, per l'amministrazione e la disciplina, dal comando gruppo delle guardie di pubblica sicurezza, competente per territorio.

Il personale addetto al servizio di polizia di frontiera può essere distratto dal servizio, per essere impiegato in altri compiti di istituto, soltanto previo assenso della Direzione generale della pubblica sicurezza.

Art. 16.
Concorso del Corpo della guardia di finanza

La guardia di finanza concorre ai servizi di polizia di frontiera sulla linea costiera, lungo la quale trovasi dislocata per il proprio servizio di istituto.

Art. 17.
Classificazione dei porti

Agli effetti delle presenti norme, i porti sono classificati nell'allegato *B*, prospetti numeri 2, 3 e 4.

Eventuali nuove classificazioni o variazioni saranno apportate con provvedimento del Ministero dell'interno, di concerto con i Ministeri degli esteri, delle finanze, della difesa e della marina mercantile.

Capo IV
SERVIZI DI POLIZIA DI FRONTIERA AEREA

Art. 18.
Uffici di pubblica sicurezza negli aeroporti

Nei principali aeroporti civili dello Stato, adibiti permanentemente al traffico delle persone e delle merci, il servizio di polizia di frontiera è espletato da un ufficio che assume la denominazione di « Ufficio di polizia di frontiera nell'aeroporto di . . . . ».

L'ufficio ha la direzione della polizia di frontiera, che esercita a mezzo del personale della pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri.

Negli altri aeroporti e campi di volo, dello Stato o privati, comunque aperti al traffico aereo civile, le funzioni della polizia di frontiera aerea sono attribuite alla questura o all'ufficio locale di pubblica sicurezza o all'Arma dei carabinieri.

Il personale addetto al servizio di polizia di frontiera può essere distratto dal servizio per essere impiegato in altri compiti di istituto soltanto previo assenso della Direzione generale della pubblica sicurezza.

Art. 19.
Compiti

L'ufficio di polizia di frontiera nell'aeroporto assolve ai seguenti compiti principali:

1) provvede alla polizia di frontiera, secondo le norme che regolano questo servizio, riferendo direttamente al Ministero dell'interno gli incidenti di maggior rilievo verificatisi in servizio, ed alle questure competenti per territorio, i fatti che possono avere attinenza all'ordine e alla sicurezza pubblica;

2) cura i rapporti con la direzione dell'aeroporto per quanto attiene al servizio di frontiera, concorre ad assicurare l'osservanza delle disposizioni impartite dal comandante dell'aeroporto nella sua specifica competenza;

3) provvede a tutte le incombenze in materia di ordine e di sicurezza pubblica, anche in osservanza delle disposizioni impartite dall'autorità provinciale di pubblica sicurezza;

4) assicura, in particolare, il funzionamento dei dispositivi di sicurezza aeroportuali a tutela del trasporto aereo.

Art. 20.
Personale

Il personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza presso l'ufficio di pubblica sicurezza dipende, per l'amministrazione e per la disciplina, dal comando gruppo guardie di pubblica sicurezza, competente per territorio.

Il personale addetto al servizio di polizia di frontiera può essere distolto dal servizio per essere impiegato in altri compiti di istituto soltanto previo assenso della Direzione generale della pubblica sicurezza.

Capo V
SERVIZI MISTI DI POLIZIA DI FRONTIERA

Art. 21.
Città in cui gli uffici di pubblica sicurezza hanno attribuzioni di polizia di frontiera sia marittima che aerea.

Sono previsti nelle città indicate nell'allegato *B*, prospetto n. 3, uffici di pubblica sicurezza presso sedi marittime ed aeree con attribuzioni, congiuntamente, di polizia di frontiera marittima ed aerea.

Art. 22.
Classificazione degli uffici di pubblica sicurezza presso gli aeroporti e gli scali marittimi

Agli effetti delle norme contenute nel presente decreto gli aeroporti e gli scali marittimi presso i quali è istituito l'ufficio di pubblica sicurezza sono elencati nell'allegato *B* che comprende i seguenti prospetti:

prospetto n. 1: gli uffici di pubblica sicurezza istituiti presso gli aeroporti;

prospetto n. 2: gli uffici di pubblica sicurezza istituiti presso gli scali marittimi;

prospetto n. 3: gli uffici di pubblica sicurezza istituiti presso gli scali marittimi ed aerei sia con funzioni di polizia di frontiera marittima che aerea.

Nei prospetti numeri 4 e 5 sono individuati gli scali marittimi ed aerei presso i quali non risultano istituiti uffici di pubblica sicurezza con competenze specifiche di polizia di frontiera e presso i quali le attribuzioni medesime sono svolte dagli uffici di pubblica sicurezza a fianco di ciascuno indicato.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, avrà efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 agosto 1977

Il Ministro: COSSIGA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *marzo* 1978
Registro n. 6 *Interno, foglio n.* 53

ALLEGATO *A*

PROSPETTO DELLA DISLOCAZIONE DEGLI UFFICI DI POLIZIA DI FRONTIERA TERRESTRE

FRONTIERA TERRESTRE

1ª *Zona italo-francese*
(Sede ufficio zona « Torino »)

Settore di Ventimiglia (dal Mare - foce del Rio S. Luigi a Cima Marta):

Ventimiglia: ferroviario perm.te 1ª cat. (P.S. e CC.);
San Ludovico: stradale perm.te 1ª cat. (CC.);
Ponte San Luigi: stradale perm.te 1ª cat. (P.S.);
Fanghetto: stradale perm.te 1ª cat. (P.S.);
Olivetta San Michele: stradale perm.te 1ª cat. (G.F.);
Autostrada « Dei Fiori »: stradale perm.te 1ª cat. (P.S.).

Settore di Limone Piemonte (da Cima Marta esclusa a Colle delle Traversette incluso):

Limone Piemonte: ferroviario perm.te 1ª cat. (P.S. e CC.);
Colle di Tenda: stradale perm.te 1ª cat. (CC.);
Colle della Maddalena: stradale perm.te 1ª cat. (CC.);
Colle Sautron: montano estivo 1ª cat. (CC.);
Colle dell'Agnello: stradale estivo 1ª cat. (CC.);
Colle delle Traversette: montano estivo 2ª cat. (CC.);
Colle della Lombarda: stagionale 1ª cat. (CC.).

Settore di Bardonecchia (da Colle delle Traversette escluso a Colle Perduto incluso):

Bardonecchia: ferroviario perm.te 1ª cat. (P.S. e CC.);
Modane (stazione internazionale): ferroviario perm.te 1ª cat. (P.S.);
Colle della Croce: montano estivo 2ª cat. (G.F.);
Col d'Abries: montano estivo 2ª cat. (CC.);
Col Bousson: montano estivo 2ª cat. (CC.);
Clavière (Monginevro): stradale perm.te 1ª cat. (CC.);
Melezet: stradale perm.te 1ª cat. (P.S.);
Frejus traforo: stradale perm.te 1ª cat.;
Bardonecchia: squadra socc. alp. (P.S.).

Settore di Aosta (da Colle Perduto incluso al Monte Rosa - Punto Gnifetti escluso):

Monte Bianco traforo: stradale perm.te 1ª cat. (P.S. e CC.);
Gran San Bernardo traforo: stradale perm.te 1ª cat. (P.S.);
Colle du Mont: montano estivo 1ª cat. (CC);
Piccolo San Bernardo: stradale perm.te 1ª cat. (CC.);
Colle de la Seigne: montano estivo 1ª cat. (CC.);
Colle del Gigante: montano perm.te 1ª cat. (CC.);
Colle Ferret: montano estivo 1ª cat. (CC.);
Gran San Bernardo colle: stradale perm.te 1ª cat. (CC.);
Plan-Maison (posto controllo): montano perm.te 1ª cat. (CC.);
Plateau Rosa: posto fisso (CC.);
Gressoney la Trinitè: montano estivo 1ª cat. (CC.);
Entreves: squadra socc. alp. (P.S.).

2ª *Zona italo-svizzera*
(Sede ufficio zona « Como »)

Settore di Domodossola (dal Monte Rosa - Punta Gnifetti al valico stradale di Piaggio Valmara incluso):

Domodossola: ferroviario perm.te 1ª cat. (P.S. e CC.);
Ponte Ribellasca: ferroviario perm.te 1ª cat. (CC.);
Iselle: valico ferroviario (P.S.);
Monte Moro: stradale estivo 1ª cat. (G.F.);
Paglino: stradale perm.te 1ª cat. (CC.);
Passo S. Giacomo: stradale estivo 1ª cat. (G.F.);
Ponte Ribellasca: stradale perm.te 1ª cat. (CC.);
Piaggio Valmara: stradale perm.te 1ª cat. (CC.);
Piaggio Valmara: lacuale perm.te 1ª cat. (CC.);
Bagni di Craveggia: stradale montano 1ª cat. (G.F.).

Settore di Luino (dal valico stradale di Zenna al valico di Gaggioli incluso):

Luino: ferroviario perm.te 1ª cat. (P.S. e CC.);
Maccagno: ferroviario perm.te 1ª cat. (CC.);
Pino Lago Maggiore: ferroviario perm.te 1ª cat. (CC.);
Luino: lacuale perm.te 1ª cat. (P.S.);
Zenna: stradale perm.te 1ª cat. (CC.);
Biegno: stradale perm.te 1ª cat. (G.F.);
Monte Clivio: stradale perm.te 2ª cat. (G.F.);
Palone: stradale perm.te 1ª cat. (G.F.);

Termini di Dumenza: stradale perm.te 2ª cat. (G.F.);
Fornasette: stradale perm.te 1ª cat. (CC.);
Cremenaga: stradale perm.te 1ª cat. (CC.);
Ponte Tresa: stradale perm.te 1ª cat. (P.S.);
Lavena Ponte Tresa: lacuale perm.te 2ª cat. (G.F.);
Brusimpiano: lacuale perm.te 2ª cat. (G.F.);
Porto Ceresio: lacuale perm.te 1ª cat. (P.S.);
Termini di Porto Ceresio: stradale perm.te 1ª cat. (P.S.);
Sàltrio: stradale perm.te 2ª cat. (G.F.);
Arzo Clivio: stradale perm.te 2ª cat. (G.F.);
Bellavista di Clivio: stradale perm.te 1ª cat. (G.F.);
San Pietro Clivio: stradale perm.te 2ª cat. (G.F.);
Gaggiolo: stradale perm.te 1ª cat. (CC.).

Settore di Como Ponte Chiasso (dal valico stradale di Gaggiolo escluso a Pizzo Martello incluso):

Chiasso: ferroviario perm.te 1ª cat. (P.S.);
Como San Giovanni: ferroviario perm.te 1ª cat. (P.S. e CC.);
Brogeda: valico stradale 1ª cat. (P.S. e CC.);
Rodero: stradale perm.te 2ª cat. (G.F.);
S. Margherita: stradale perm.te 2ª cat. (G.F.);
Bizzarone: stradale perm.te 1ª cat. (P.S.);
Somazzo: stradale perm.te 2ª cat. (G.F.);
Ronago: stradale perm.te 1ª cat. (P.S.);
Crociale dei Mulini: stradale perm.te 2ª cat. (G.F.);
Drezzo: stradale perm.te 2ª cat. (G.F.);
Ponte Chiasso: stradale perm.te 1ª cat. (P.S. e CC.);
Maslianico: stradale perm.te 1ª cat. (P.S.);
S. Ambrogio: stradale perm.te 2ª cat. (G.F.);
Passo Bonello: stradale perm.te 2ª cat. (G.F.);
Passo Erbonne: stradale perm.te 2ª cat. (G.F.);
Valmara di Lanzo: stradale perm.te 1ª cat. (CC.);
S. Margherita: lacuale estivo 1ª cat. (CC.);
Oria: lacuale estivo 1ª cat. (CC.);
Oria: stradale perm.te 1ª cat. (CC.);
San Lucio: stradale perm.te 2ª cat. (G.F.).

Settore di Tirano (da Pizzo Martello escluso a Cima Garibaldi incluso):

Tirano: ferroviario perm.te 1ª cat. (P.S.);
Monte Spluga: stradale perm.te 1ª cat. (CC.);
Villa di Chiavenna: stradale perm.te 1ª cat. (CC.);
Passo del Muretto: stradale estivo 2ª cat. (G.F.);
Capanna Marinelli: stradale estivo 2ª cat. (G.F.);
Piattamala: stradale perm.te 1ª cat. (CC.);
Sasso del Gallo: stradale perm.te 2ª cat. (G.F.);
Forcola di Livigno: stradale perm.te 1ª cat. (CC.);
Ponte del Gallo: stradale perm.te 1ª cat. (CC.);
S. Maria dello Stelvio: stradale estivo 1ª cat. (G.F.).

3ª *Zona italo-austriaca*

(Sede ufficio zona « Bolzano »)

Settore di Malles Venosta (da Pizzo Garibaldi escluso a Passo del Rombo incluso):

Tubre: stradale perm.te 1ª cat. (CC.);
Resia: stradale perm.te 1ª cat. (CC.);
Gioco Alto: montano estivo 2ª cat. (G.F.);
Gioco Basso: montano estivo 2ª cat. (G.F.);
Rocchetta dell'Altissimo: montano estivo 2ª cat. (G.F.);
Passo del Rombo: stradale estivo 1ª cat. (CC.);
Malles Venosta: squadra socc. alp.

Settore del Brennero (da Passo Rombo escluso a Gran Pilastro escluso):

Brennero Lupo: autostradale (P.S.);
Brennero: stradale perm.te 1ª cat. (CC.);
Brennero: ferroviario perm.te 1ª cat. (P.S. e CC.);
Forcella di Malavalle: montano estivo 2ª cat. (G.F.);
Campo del Prete: montano estivo 2ª cat. (G.F.);
Forcella Cima Libera: montano estivo 2ª cat. (G.F.);
Passo Vizze: montano estivo 2ª cat. (G.F.);
Cima Libera: montano estivo 2ª cat. (G.F.).

Settore di San Candido (da Sassonero escluso a Passo Oregona incluso):

San Candido: ferroviario perm.te 1ª cat. (P.S.);
Passo Tauri: montano estivo 2ª cat. (G.F.);
Passo Gola: montano estivo 2ª cat. (G.F.);
Forcella Sassolungo di Collalto: montano estivo 2ª cat. (G.F.);
Passo Stalle: montano estivo 1ª cat. (G.F.);
Prato alla Drava: stradale perm.te 1ª cat. (CC.);
Forcella Dignas: montano estivo 2ª cat. (G.F.);
Passo Oregona: montano estivo 2ª cat. (G.F.);
Passo Dignas: montano estivo 1ª cat. (CC.);
Monte Elmo: stagionale estivo 1ª cat. (G.F.);
Passo Forcella del Picco: stagionale estivo 1ª cat. (G.F.);
Passo dei Tauri: stagionale estivo 1ª cat. (G.F.);
Passo Forcella di Casies: stagionale estivo 1ª cat. (CC.);
San Candido: squadra socc. alp. (P.S.).

4ª *Zona italo-jugoslava*

(Sede ufficio zona « Udine »)

Settore di Tolmezzo (da Passo Oregona escluso a Cason di Lanza incluso - le attribuzioni di frontiera sono assegnate all'ufficio di pubblica sicurezza di Tolmezzo):

Monte Croce Carnico: stradale perm.te 1ª cat. (CC.);
Passo Pramosio: stradale perm.te 2ª cat. (G.F.);
Passo Cason di Lanza: stradale perm.te 2ª cat. (G.F.);
Passo Volara: stradale perm.te 2ª cat. (G.F.);
Tolmezzo: squadra socc. alp.

Settore di Tarvisio (da Cason di Lanza escluso a Monte Cernaglia escluso):

Tarvisio: ferroviario perm.te 1ª cat. (P.S.);
Coccau: stradale perm.te 1ª cat. (CC.);
Fusine Laghi: stradale perm.te 1ª cat. (CC.);
Cave di Predil: galleria perm.te 2ª cat. (CC. e G.F.);
Passo Predil: stradale perm.te 1ª cat. (CC.);
Passo Pramollo: stradale perm.te 1ª cat. (G.F.);
Sella Bartolo: stradale stagionale 2ª cat. (G.F.).

Settore di Cividale (da Monte Sergnala escluso al valico di Mernico escluso - le attribuzioni di frontiera sono assegnate all'ufficio di pubblica sicurezza di Cividale):

Uccea: stradale perm.te 1ª cat. (G.F.);
Ponte Vittorio: stradale perm.te 2ª cat. (G.F.);
Robedischis: stradale stagionale 2ª cat. (G.F.);
Stupizza: stradale perm.te 1ª cat. (CC);
Monte Cau: stradale stagionale 2ª cat. (G.F.);
Polava di Cepletischis: stradale perm.te 2ª cat. (G.F.);
Bocchetta di Topolò: stradale stagionale 2ª cat. (G.F.);
Teleferica di Drenchia: stradale stagionale 2ª cat. (G.F.);
Solarie di Drenchia: stradale perm.te 2ª cat. (G.F.);
Zavarian-Clabuzzano: stradale stagionale 2ª cat. (G.F.);
Scale di Crimacco: stradale stagionale 2ª cat. (G.F.);
Ponte Clinaz: stradale stagionale 2ª cat. (G.F.);
Ponte di Miscecco: stradale perm.te 2ª cat. (G.F.).

Settore di Gorizia (dal valico di Mernico incluso a Dosso Giulio incluso):

Gorizia ferrovia: ferroviario perm.te 2ª cat. (P.S.);
Mernico: stradale perm.te 2ª cat. (G.F.);
Scriò: stradale stagionale 2ª cat. (G.F.);
Vencò: stradale perm.te 2ª cat. (G.F.);
Plessiva di Cormons: stradale perm.te 2ª cat. (G.F.);
Castelletto Zeglo: stradale perm.te 2ª cat. (G.F.);
Castelletto Versa: stradale perm.te 2ª cat. (G.F.);
Uclanzi: stradale perm.te 2ª cat. (G.F.);
San Floriano: stradale perm.te 2ª cat. (G.F.);
Poggio San Valentino: stradale perm.te 2ª cat. (G.F.);
Salcano II: stradale perm.te 2ª cat. (G.F.);
Salcano I: stradale perm.te 1ª cat. (G.F.);
Gorizia Via Rafut: stradale perm.te 2ª cat. (P.S.);
Gorizia Casa Rossa: stradale perm.te 1ª cat. (P.S.);
Gorizia San Pietro: stradale perm.te 2ª cat. (G.F.);
Gorizia S. Andrea Vertoiba: stradale perm.te 2ª cat. (G.F.);
Merna: stradale perm.te 2ª cat. (G.F.);
Devetachi: stradale perm.te 2ª cat. (G.F.);
Palichische-Micoll: stradale stagionale 2ª cat. (G.F.);
Jamiano: stradale perm.te 2ª cat. (G.F.);
Castel S. Mauro: agricolo 2ª cat. (G.F.).

Settore di Trieste (da Dosso Giulio escluso al mare):

Villa Opicina: ferroviario perm.te 1ª cat. (P.S.);
Malchina: agricolo stagionale 2ª cat. (P.S.);
S. Pelagio: stradale perm.te 2ª cat. (CC.);
Vogliano: stradale perm.te 2ª cat. (CC.);
Monrupino: stradale perm.te 2ª cat. (CC.);
Fernetti: stradale perm.te 1ª cat. (P.S.);
Orlè: stradale perm.te 2ª cat. (P.S.);
Gropada: stradale perm.te 2ª cat. (CC.);
Lipiza: stradale perm.te 2ª cat. (CC.);
Grozzana: stradale perm.te 2ª cat. (G.F.);
Pese: stradale perm.te 1ª cat. (P.S.);
Draga S. Elia: stradale stagionale 2ª cat. (G.F.);

Botazzo: stradale stagionale 2ª cat. (G.F.);
S. Servolo: stradale perm.te 2ª cat. (CC.);
Prebenico Caresana: stradale perm.te 2ª cat. (CC.);
Noghere: stradale perm.te 2ª cat. (G.F.);
Albaro Vescovà: stradale perm.te 1ª cat. (CC.);
S. Barbara: stradale perm.te 2ª cat. (CC.);
Cerci di Sopra: stradale perm.te 2ª cat. (CC.);
Chiampore: stradale perm.te 2ª cat. (CC.);
S. Bartolomeo: stradale perm.te 1ª cat. (CC.);
Grozzano Loze: stradale stagionale 2ª cat. (G.F.).

ALLEGATO *B*

Prospetto n. 1

ELENCO DEGLI UFFICI DI PUBBLICA SICUREZZA ISTITUITI PRESSO AEROPORTI APERTI AL TRAFFICO INTERNAZIONALE E CHE POSSONO ESERCITARE ATTRIBUZIONI DI POLIZIA DI FRONTIERA IN PIU' SCALI AEREI.

1)	Fiumicino Ciampino L'Urbe	Commissariato di pubblica sicurezza « Polaria » presso l'aeroporto di Fiumicino
2)	Linate Malpensa Orio al Serio	Commissariato di pubblica sicurezza « Polaria » presso l'aeroporto di Linate
3)	Caselle Torinese	Commissariato di pubblica sicurezza « Polaria » presso l'aeroporto di Caselle
4)	Napoli-Capodichino	Commissariato di pubblica sicurezza « Polaria » presso l'aeroporto di Capodichino

Prospetto n. 2

CITTA' NELLE QUALI SONO ISTITUITI UFFICI DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO GLI SCALI MARITTIMI

Ancona
Augusta
Civitavecchia
La Spezia
Livorno
Messina
Savona
Siracusa
Trieste
Napoli

Prospetto n. 3

CITTA' NELLE QUALI SONO ISTITUITI UFFICI DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO GLI SCALI MARITTIMI ED AEREI

Bari
Brindisi
Cagliari
Catania
Genova
Palermo
Rimini
Taranto
Trapani
Venezia

Prospetto n. 4

ELENCO DEI PORTI PER I QUALI LE FUNZIONI DI POLIZIA DI FRONTIERA SONO ATTRIBUITE AGLI UFFICI E COMANDI A FIANCO DI CIASCUNO INDICATI.

1) Alassio: commissariato di pubblica sicurezza Alassio;
2) Alghero: commissariato di pubblica sicurezza Alghero;
3) Anzio: commissariato di pubblica sicurezza Anzio;
4) Avenza: stazione CC. di Marina di Carrara;
5) Barletta: commissariato di pubblica sicurezza Barletta;
6) Campo d'Elba: stazione CC. Campo d'Elba;
7) Capraia Isola: stazione CC. Capraia Isola;
8) Capri: commissariato di pubblica sicurezza Capri;
9) Chioggia: commissariato di pubblica sicurezza Chioggia;
10) Crotone: commissariato di pubblica sicurezza Crotone;
11) Fiumicino: questura di Roma;
12) Gallipoli: commissariato di pubblica sicurezza Gallipoli;
13) Grado: commissariato di pubblica sicurezza Grado;
14) Ischia: commissariato di pubblica sicurezza Ischia;
15) La Maddalena: stazione CC. La Maddalena;
16) Lipari: stazione CC. Lipari;
17) Manfredonia: commissariato di pubblica sicurezza Manfredonia;
18) Marsala: commissariato di pubblica sicurezza Marsala;
19) Mazara del Vallo: commissariato di pubblica sicurezza Mazara del Vallo;
20) Milazzo: commissariato di pubblica sicurezza Milazzo;
21) Molfetta: stazione CC. Molfetta;
22) Monfalcone: commissariato di pubblica sicurezza Monfalcone;
23) Olbia: commissariato di pubblica sicurezza Olbia;
24) Falconara: posto fisso guardie di pubblica sicurezza Falconara;
25) Oneglia: questura Imperia;
26) Otranto: stazione CC. Otranto;
27) Pantelleria: stazione CC. Pantelleria;
28) Piombino: commissariato di pubblica sicurezza Piombino;
29) Porto Azzurro: stazione CC. Porto Azzurro;
30) Porto Torres: posto fisso di pubblica sicurezza Porto Torres;
31) Portoferraio: posto fisso di pubblica sicurezza Portoferraio;
32) Portofino: stazione CC. Portofino;
33) Rapallo: commissariato di pubblica sicurezza Rapallo;
34) Ravenna: questura Ravenna;
35) Reggio Calabria: questura Reggio Calabria;
36) Riposto: stazione CC. Riposto;
37) Salerno: questura Salerno;
38) Sanremo: commissariato di pubblica sicurezza Sanremo;
39) S. Margherita Ligure: stazione CC. S. Margherita Ligure;
40) S. Teresa di Gallura: posto fisso guardie di pubblica sicurezza S. Teresa di Gallura;
41) Taormina: commissariato di pubblica sicurezza Taormina;
42) Termini Imerese: commissariato di pubblica sicurezza Termini Imerese;
43) Viareggio: commissariato di pubblica sicurezza Viareggio;
44) Vibo Valentia Marina: stazione CC. Vibo Valentia;
45) Penisola di Magnisi Melilli (Siracusa): commissariato di pubblica sicurezza Siracusa (Polmare);
46) Licata (Agrigento): commissariato di pubblica sicurezza Licata;
47) Porto Empedocle: commissariato di pubblica sicurezza Porto Empedocle;
48) Gela: commissariato di pubblica sicurezza Gela;
49) Palau: stazione CC. Palau;
50) Pescara: questura Pescara;
51) Portocervo: posto fisso guardie di pubblica sicurezza Labiadoro;
52) Lerici: stazione CC. Lerici;
53) Levanto: stazione CC. Levanto;
54) Porto Venere: stazione CC. Porto Venere;
55) Marciana Marina: stazione CC. Marciana Marina;
56) Rio Marina: stazione CC. Rio Marina;
57) Porto Cervo: posto fisso di pubblica sicurezza Porto Rotondo;
58) Monopoli: stazione CC. Monopoli;
59) Porto Nogaro: stazione CC. Porto Nogaro;
60) S. Benedetto del Tronto: commissariato di pubblica sicurezza S. Benedetto del Tronto;
61) Torviscosa: stazione CC. Torviscosa;
62) Duino Aurisina: commissariato di pubblica sicurezza Duino;
63) Gaeta: commissariato di pubblica sicurezza Gaeta;
64) Formia: commissariato di pubblica sicurezza Formia;
65) Terracina: commissariato di pubblica sicurezza Terracina;
66) Carbonia: commissariato di pubblica sicurezza Carbonia;
67) Lampedusa: stazione CC. Lampedusa;
68) Tortolì: posto fisso di pubblica sicurezza Tortolì (Nuoro).

Prospetto n. 5

ELENCO DEGLI UFFICI PERIFERICI DI PUBBLICA SICUREZZA E COMANDI CARABINIERI CON ATTRIBUZIONI DI POLIZIA DI FRONTIERA AEREA

1) Alghero Fertilia: commissariato di pubblica sicurezza Alghero;
2) Aosta: settore polizia di frontiera Aosta;
3) Biella: commissariato di pubblica sicurezza Biella;
4) Bologna: questura Bologna;
5) Bolzano: questura Bolzano;
6) Campoformido: questura Udine;
7) Crotone: commissariato di pubblica sicurezza Crotone;
8) Falconara: commissariato di pubblica sicurezza presso scalo marittimo Ancona;
9) Firenze Peretola: questura Firenze;
10) Forlì: questura Forlì;

11) Foggia « Gino Lisa »: questura Fogga;
12) Grosseto: questura Grosseto;
13) Lecce: questura Lecce;
14) Novi Ligure: stazione carabinieri Novi Ligure;
15) Pantelleria: stazione carabinieri Pantelleria;
16) Pisa « San Giusto »: questura Pisa;
17) Reggio Calabria: questura Reggio Calabria;
18) Ronchi dei Legionari: commissariato di pubblica sicurezza Monfalcone (Gorizia);
19) Treviso: questura Treviso;
20) Olbia - Costa Smeralda: commissariato di pubblica sicurezza Olbia;
21) Verona: questura Verona;
22) Villanova d'Albenga: stazione carabinieri Albenga;
23) Comiso: questura Ragusa;
24) Foligno: questura Perugia;
25) Marina di Campo - Isola d'Elba: stazione carabinieri Marina di Campo;
26) Pescara: questura Pescara;
27) Lampedusa: stazione carabinieri Lampedusa;
28) Lamezia Terme: commissariato di pubblica sicurezza Lamezia Terme;
29) Arezzo: questura Arezzo.

(3799)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1977.
Organizzazione dei servizi di polizia postale.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visti gli articoli 1, 12 e 34 del regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, che approva il testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza;

Visto il regio decreto-legge 16 luglio 1925, n. 1466, concernente l'istituzione della milizia postelegrafica;

Visto l'art. 1 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che approva il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

Visti gli articoli 1 e 2 del regio decreto 15 aprile 1940, n. 452, recante norme sulla ripartizione dei servizi dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'interno;

Visto l'art. 1 del regio decreto-legge 31 luglio 1943, n. 687, che sancisce la dipendenza del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza dal Ministero dell'interno;

Visto il regio decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16/*B*, concernente lo scioglimento della milizia volontaria per la sicurezza nazionale e delle milizie speciali;

Visto l'art. 12 della legge 12 marzo 1968, n. 325, che detta le norme relative all'organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto ministeriale 14 ottobre 1971, con il quale in attuazione degli artt. 11 e 12 della legge 12 marzo 1968, n. 325, si è proceduto al decentramento alle direzioni compartimentali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di taluni compiti svolti dagli uffici centrali;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1973, con il quale, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, si è proceduto alla ricognizione degli uffici centrali e delle correlative attribuzioni, nonchè alla classificazione degli uffici periferici, al fine di determinare le posizioni ed i livelli dirigenziali nell'ambito dei contingenti assegnati all'Amministrazione dell'interno, nonchè le successive modificazioni intervenute con decreto ministeriale 16 maggio 1974 e con decreto ministeriale 31 dicembre 1974;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione degli uffici e delle correlative attribuzioni nel settore dei servizi di polizia postale;

Decreta:

Art. 1.
Attribuzioni della polizia postale

Rientrano nei servizi di polizia postale le attività di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria dirette alla prevenzione e repressione delle infrazioni di carattere penale concernenti i servizi postali, telegrafici o relativi ad ogni altra forma di comunicazione, nonché le attività di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti o comunque intese a garantire la sicurezza e la regolarità dei servizi postali e delle telecomunicazioni.

In particolare la polizia postale comprende:

le attività di prevenzione e repressione dei reati contro l'inviolabilità della corrispondenza e delle comunicazioni telegrafiche o per telescrivente;

la vigilanza sulle sedi e sugli impianti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

la vigilanza sui valori di qualsiasi genere di proprietà dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni o che siano ad essa a qualsiasi titolo affidati;

la vigilanza interna ed esterna degli uffici postali di particolare importanza o istituiti presso stazioni ferroviarie, marittime o aeree;

i servizi di scorta per le operazioni di trasporto di valori;

le ordinarie attività informative necessarie per garantire il buon andamento dei servizi postali e delle telecomunicazioni.

Art. 2.
Servizio ispettivo

Nell'ambito della Direzione generale della pubblica sicurezza, ad un dirigente superiore della pubblica sicurezza, con funzioni di ispettore generale, è affidato l'incarico di vigilare sul buon andamento dei servizi di polizia postale tenendo i necessari collegamenti con l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

L'attività del dirigente di cui al precedente comma è coordinata dal dirigente superiore della pubblica sicurezza cui sono attribuite la direzione ed il coordinamento dell'attività di polizia di frontiera, ferroviaria e postale al fine di garantire l'uniformità dell'azione di polizia negli specifici settori considerati.

Il dirigente superiore della pubblica sicurezza con funzioni di ispettore generale incaricato di vigilare sui servizi di polizia postale esercita la propria attività presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e provvede, altresì, alla vigilanza sui servizi di sicurezza presso il predetto Dicastero ai sensi dell'articolo 10 del decreto ministeriale 2 agosto 1973, e successive modificazioni.

Art. 3.
Nuclei di polizia postale

Presso ogni questura è istituito, nell'ambito della divisione polizia giudiziaria, un apposito nucleo con attribuzioni specifiche nel settore della polizia postale.

I nuclei di cui al precedente comma, istituiti nelle città di Torino, Milano, Venezia, Trieste, Trento, Genova, Bologna, Firenze, Ancona, Roma, Pescara, Napoli,

Bari, Reggio Calabria, Cagliari e Palermo, hanno sede presso ogni direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni, ai sensi dell'art. 12 della legge 12 marzo 1968, n. 325 e dell'art. 4 del decreto ministeriale 14 ottobre 1971.

I predetti nuclei assumono la denominazione di « Ufficio di pubblica sicurezza presso la direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni di ... ».

I nuclei di polizia postale istituiti nelle altre provincie hanno sede presso le direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni ed assumono la denominazione di « Posto di polizia postale e delle telecomunicazioni presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di ... ».

Art. 4.

Organizzazione

Gli uffici di pubblica sicurezza presso le direzioni compartimentali delle poste e delle telecomunicazioni sono diretti da un funzionario di pubblica sicurezza con la qualifica di primo dirigente, addetto, di regola in modo esclusivo, ai servizi di polizia postale ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale 2 agosto 1973, e successive modificazioni.

I posti di polizia postale e delle telecomunicazioni presso le direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni sono comandati da un sottufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Un funzionario di pubblica sicurezza addetto alla divisione polizia giudiziaria della questura sovrintende alla attività svolta dai posti di polizia postale indicati nel secondo comma del presente articolo e provvede al coordinamento dell'attività di tali organismi con quella svolta dalle direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 5.

Consistenza organica

La consistenza degli organici di appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza da destinare ai singoli uffici di cui all'articolo precedente è determinata con provvedimento del questore, sulla base delle esigenze di sicurezza e di funzionalità dei servizi PP.TT. prospettate dalle direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni, anche in relazione alla giacenza ed al trasporto dei fondi e dei valori, sentiti i competenti uffici della Direzione generale della pubblica sicurezza.

Il presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, avrà efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 agosto 1977

Il Ministro dell'interno
COSSIGA

Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1978
Registro n. 6 Interno, foglio n. 55

(3800)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1978.

Proroga semestrale del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta F.lli Orlando, in Gemona del Friuli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 3 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336;

Considerato che la ditta F.lli Orlando di Gemona del Friuli (Udine), ha in corso lavori di ripristino e ricostruzione degli impianti, distrutti dagli eventi sismici del 6 maggio 1976, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi che hanno già beneficiato per dodici mesi di detto trattamento a decorrere dal 7 maggio 1976;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

La corresponsione del trattamento di integrazione salariale, previsto dall'art. 3 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, è prolungata per altri sei mesi in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta F.lli Orlando di Gemona del Friuli (Udine).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 febbraio 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro
del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

Il Ministro del tesoro
STAMMATI

Il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

(3966)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1978.

Proroga semestrale del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta I.S.A. Nevea S.p.a., in Chiusaforte.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 3 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336;

Considerato che la ditta I.S.A. Nevea S.p.a. di Chiusaforte (Udine), ha tuttora in corso i lavori di ripristino degli impianti della funivia e delle sciovie, gravemente

danneggiati a seguito degli eventi sismici del 6 maggio 1976, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi, che hanno già beneficiato per dodici mesi di detto trattamento a decorrere dal 7 maggio 1976;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

La corresponsione del trattamento di integrazione salariale previsto dall'art. 3 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, è prolungata per altri sei mesi in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta I.S.A. Nevea S.p.a. di Chiusaforte (Udine).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 febbraio 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

Il Ministro del tesoro
STAMMATI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

(3970)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1978.

Proroga al 4 luglio 1977 del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Forgiarini Franco ed Ermes, in Gemona.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 3 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336;

Considerato che la ditta Forgiarini Franco ed Ermes di Gemona (Udine), ha proseguito nell'attuazione dei lavori di ripristino e di ricostruzione degli impianti, quasi completamente distrutti dagli eventi sismici del 6 maggio 1976, per cui i lavoratori dipendenti sono stati sospesi dal lavoro fino al 4 luglio 1977;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi, che hanno già beneficiato per dodici mesi di detto trattamento, a decorrere dal 7 maggio 1976;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

La corresponsione del trattamento di integrazione salariale previsto dall'art. 3 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, è prolungata fino al 4 luglio 1977 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Forgiarini Franco ed Ermes di Gemona (Udine).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 febbraio 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

Il Ministro del tesoro
STAMMATI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

(3969)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1978.

Proroga semestrale del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Menis Maria, Mario e Dario, in Artegna.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 3 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336;

Considerato che la ditta Menis Maria, Mario e Dario di Artegna (Udine), ha tuttora in corso i lavori di costruzione del nuovo stabilimento, essendo stato il vecchio opificio completamente distrutto dagli eventi sismici del 6 maggio 1976, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi, che hanno già beneficiato per dodici mesi di detto trattamento a decorrere dal 7 maggio 1976;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

La corresponsione del trattamento di integrazione salariale, previsto dall'art. 3 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, è prolungata per altri sei mesi in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Menis Maria, Mario e Dario di Artegna (Udine).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 febbraio 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

Il Ministro del tesoro
STAMMATI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

(3968)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1978.

Proroga semestrale del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Franchi Maria « Bar Gelo sport », in Tarcento.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 3 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336;

Considerato che la ditta Franchi Maria « Bar Gelo sport » di Tarcento (Udine), ha tuttora in corso i lavori di ripristino del locale, che è stato gravemente danneggiato dagli eventi sismici del 6 maggio 1976, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi, che hanno già beneficiato per dodici mesi di detto trattamento, a decorrere dal 7 maggio 1976.

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

La corresponsione del trattamento di integrazione salariale previsto dall'art. 3 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 277, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, è prolungata per altri sei mesi in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Franchi Maria « Bar Gelo sport » di Tarcento (Udine).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 febbraio 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

Il Ministro del tesoro
STAMMATI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

(3973)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1978.

Proroga semestrale del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fornace Giuseppe Morandini S.n.c., in Maiano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 3 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336;

Considerato che la ditta Fornace Giuseppe Morandini S.n.c. di Maiano (Udine), ha tuttora in corso i lavori di ripristino e ricostruzione degli impianti dello stabilimento, andato completamente distrutto a seguito degli eventi sismici del 6 maggio 1976, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi, che hanno già beneficiato per dodici mesi di detto trattamento a decorrere dal 7 maggio 1976;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

La corresponsione del trattamento di integrazione salariale, previsto dall'art. 3 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella

legge 29 maggio 1976, n. 336, è prolungata per altri sei mesi in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fornace Giuseppe Morandini S.n.c. di Maiano (Udine).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 febbraio 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

Il Ministro del tesoro
STAMMATI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

(3971)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1978.

Proroga semestrale del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ala di Angelo Cignini, in Magnano in Riviera.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 3 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336;

Considerato che la ditta Ala di Angelo Cignini, con sede in Magnano in Riviera (Udine), ha in corso lavori di ripristino e di ricostruzione degli impianti, andati distrutti dagli eventi sismici del 6 maggio 1976, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi, che hanno già beneficiato per dodici mesi di detto trattamento a decorrere dal 7 maggio 1976;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

La corresponsione del trattamento di integrazione salariale, previsto dall'art. 3 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, è prolungata per altri sei mesi in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ala di Angelo Cignini, con sede in Magnano in Riviera (Udine).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 febbraio 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

Il Ministro del tesoro
STAMMATI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

(3967)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1978.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sordelli & C., in Venegono Inferiore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 4 aprile 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Sordelli & C., con sede in Venegono Inferiore (Varese), con effetto dal 4 novembre 1974;

Visti i decreti ministeriali 19 luglio 1975, 1° dicembre 1975, 30 marzo 1976 e 19 marzo 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sordelli & C., con sede in Venegono Inferiore (Varese), è prolungata a trenta mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 marzo 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro del tesoro*
CORÀ

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

(3972)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1978.

Indizione delle elezioni dei rappresentanti del personale del consiglio di amministrazione del Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, concernente l'approvazione del regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione e organi similari;

Sentito il consiglio di amministrazione che si è regolarmente pronunciato su tutte le questioni di propria competenza ivi compresa la proposizione delle « terne » per la designazione dei componenti sia della commissione elettorale centrale e sia delle commissioni elettorali circoscrizionali;

Vista la nota con la quale il Presidente del Consiglio di Stato ha designato il magistrato destinato a presiedere la commissione elettorale centrale;

Decreta:

Art. 1.

Le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile, sono indette per il giorno 29 ottobre 1978.

Art. 2.

La commissione elettorale centrale è costituita come segue:

Presidente:

Menichini dott. Giorgio, consigliere di Stato.

Membri:

Auriemma dott. Ettore, dirigente superiore;
Lapenna ing. Mario, ispettore capo aggiunto;
Massoni rag. Vezio, segretario capo;
Miele Aldo, coadiutore superiore;
Manelli Remigio, commesso capo;
Villetti Arturo, capo operaio.

La commissione elettorale centrale avrà sede in Roma.

La prima convocazione della predetta commissione è fissata per il giorno 4 settembre 1978.

Art. 3.

La commissione elettorale circoscrizionale è così costituita:

Presidente:

Casagrande Raffaele, dirigente superiore.

Membri:

Martino ing. Salvatore, ispettore capo aggiunto;
Scipinotti dott. Carlo, ispettore capo aggiunto;
Panci dott. Claudio, segretario capo;
Lorusso Mauro, segretario principale;
Di Benedetto Camillo, commesso capo;
Pierangeli Mauro, capo operaio.

La commissione elettorale circoscrizionale avrà sede in Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero ai sensi dell'art. 3 del regolamento.

Roma, addì 31 marzo 1978

Il Ministro: COLOMBO

(3977)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1978.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto di credito fondiario della Toscana, ente morale, in Firenze.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 16 ottobre 1975, n. 492, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376;

Visto il decreto legislativo 21 gennaio 1976, n. 7, ed in particolare l'art. 1 di detto decreto;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto dell'Istituto di credito fondiario della Toscana, ente morale, con sede in Firenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1968, n. 822, e successive modifiche;

Viste le deliberazioni assunte dall'assemblea straordinaria dei partecipanti in data 18 maggio 1977;

Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 29 dicembre 1977;

Decreta:

Sono approvate le modificazioni degli articoli 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 dello statuto dell'Istituto di credito fondiario della Toscana, ente morale, con sede in Firenze, in conformità dell'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1978

Il Ministro: PANDOLFI

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO
DELL'ISTITUTO DI CREDITO FONDIARIO DELLA TOSCANA

Art. 4. — I fondi di garanzia dell'Istituto ammontano a lire ottomiliardi e sono costituiti da quote di partecipazione nominative indivisibili di lire cinquecentomila ciascuna, sottoscritte dalle Casse di risparmio della Toscana e dal Monte di credito su pegno di Lucca come appresso:

Cassa di risparmio di Carrara n. 368 q. per	L.	184.000.000
Cassa di risparmio di Firenze n. 7.808 q. per	»	3.904.000.000
Cassa di risparmio di Livorno n. 1.005 q. per	»	502.500.000
Cassa di risparmio di Lucca n. 1.771 q. per	»	885.500.000
Cassa di risparmio di Pisa n. 1.110 q. per	»	555.000.000
Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia n. 1.443 q. per	»	721.500.000
Cassa di risparmi e depositi di Prato numero 1.125 q. per	»	562.500.000

Cassa di risparmio di San Miniato numero 829 q. per	L. 414.500.000
Cassa di risparmio di Volterra n. 485 q. per	» 242.500.000
Monte di credito su pegno di Lucca numero 56 q. per	» 28.000.000
N. 16.000 q.	L. 8.000.000.000

Durante la vita dell'Istituto i fondi di garanzia non potranno mai essere ridotti a somma inferiore a lire un miliardocinquecentomilioni ancorchè l'importo dei titoli in circolazione si mantenga al di sotto del limite stabilito dalle disposizioni vigenti.

Dovrà in ogni caso essere mantenuto il rapporto di che all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7.

Qualora, ai fini istituzionali, l'assemblea deliberi di aumentare i fondi di garanzia, ciascun ente partecipante è tenuto a concorrervi in misura proporzionale al conferimento di cui al primo comma del presente articolo.

Tuttavia, l'assemblea, purchè a voti unanimi, potrà consentire che quote di aumento siano conferite, in tutto o in parte, da enti partecipanti diversi da quelli cui avrebbero fatto carico.

La cessione delle partecipazioni, totale o parziale, è ammessa esclusivamente tra enti partecipanti e non può aver luogo se non previo consenso da concedersi dall'assemblea con votazione unanime.

I fondi di garanzia sono impiegati nei modi previsti dalle disposizioni di legge vigenti.

La responsabilità degli enti partecipanti è limitata ai rispettivi apporti ai fondi di garanzia, siano essi quelli costituiti dal conferimento iniziale, siano quelli risultanti a seguito di eventuali successive variazioni.

Art. 5. — I fondi di riserva sono costituiti con le modalità di cui al successivo art. 29.

Art. 7. — L'assemblea è costituita dagli enti partecipanti. Ogni ente partecipante può farsi rappresentare da altro ente partecipante mediante delega all'uopo conferita, da comunicare anche con semplice lettera.

Nessun ente partecipante può disporre di più di una delega.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. Sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione o da chi ha il potere di sostituirlo ai sensi del presente statuto.

Le funzioni di segretario sono affidate al direttore generale nella sua qualità di segretario del consiglio di amministrazione, ove non sia richiesto l'intervento di un notaio.

Possono assistenere alle assemblee i direttori generali degli enti partecipanti.

Art. 8. — Spetta all'assemblea:

a) eleggere i componenti il consiglio di amministrazione nonchè i sindaci di sua competenza;

b) deliberare sul bilancio annuale e procedere all'assegnazione degli utili;

c) deliberare sull'aumento o sulla riduzione dei fondi di garanzia, sulle modificazioni dello statuto, sullo scioglimento dell'Istituto, e ciò in seguito a proposta del consiglio di amministrazione o di propria iniziativa;

d) deliberare sulle eventuali cessioni di quote di partecipazione ai fondi di garanzia fra gli enti partecipanti e, in sede di aumento di detti fondi, sull'assunzione totale o parziale di quote dei medesimi da parte di enti partecipanti diversi da quelli cui farebbero carico;

e) determinare la somma da accreditarsi annualmente a ciascun ente partecipante a titolo di rimborso di spese generali e di personale;

f) determinare: 1) la misura delle medaglie di presenza spettanti ai componenti il consiglio di amministrazione e dell'emolumento da corrispondere al presidente e, se del caso, al vice presidente o al consigliere anziano per lo svolgimento di prestazioni connesse ad ordinarie esigenze di servizio; 2) la misura dell'emolumento da corrispondere ai sindaci; 3) la misura dell'indennità di soggiorno da attribuire ai membri del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e del comitato consultivo che risiedono in località diversa dalla sede dello Istituto, oltre al rimborso delle spese di viaggio a piè di lista;

g) deliberare su qualunque altro argomento che le venga sottoposto dal consiglio di amministrazione.

Art. 9. — L'assemblea ordinaria è convocata entro il mese di aprile di ogni anno, per deliberare sugli argomenti di cui all'art. 8, sub. *a*), *b*), *e*), *f*), *g*).

Gli argomenti di cui all'art. 8 sub. *c*) e *d*) sono invece di competenza dell'assemblea straordinaria, che è convocata dal consiglio di amministrazione di propria iniziativa, quando lo reputi necessario, ovvero quando ne sia fatta domanda, scritta e motivata, dal collegio sindacale oppure da enti partecipanti, i quali rappresentino almeno un terzo dei fondi di garanzia dell'Istituto.

Negli ultimi due casi l'assemblea deve aver luogo entro trenta giorni dal ricevimento delle domande.

Art. 12. — L'Istituto è amministrato da un consiglio di amministrazione composto di sette membri eletti dall'assemblea fra gli amministratori degli enti partecipanti.

Il consiglio di amministrazione elegge fra i propri componenti il presidente e il vice presidente.

I componenti il consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Essi continuano a rimanere in carica sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio amministrativo nel corso del quale scade il termine dei rispettivi mandati, ed occorrendo sino a che entrino in carica i loro successori.

Art. 13. — Non possono far parte contemporaneamente del consiglio di amministrazione i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso; nè i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso dei sindaci, del direttore generale e dei dipendenti dell'Istituto.

Art. 14. — Al presidente, al vice presidente ed agli altri componenti il consiglio di amministrazione spetta, per l'intervento alle adunanze consiliari, una medaglia di presenza nella misura stabilita dall'assemblea. Tale medaglia potrà essere corrisposta anche per la partecipazione alle sedute di eventuali commissioni, costituite con delibera del consiglio di amministrazione; nonchè per lo svolgimento di funzioni connesse a particolari incarichi di natura straordinaria, commessi con delibera del consiglio stesso ai propri componenti.

In ogni caso, non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.

Al presidente e, se del caso, al vice presidente o al consigliere anziano spetta, inoltre, la corresponsione di un emolumento, nella misura stabilita annualmente dall'assemblea, per lo svolgimento di prestazioni connesse ad ordinarie esigenze di servizio.

A coloro che risiedono in località diversa dalla sede dell'Istituto, compete altresì l'indennità di soggiorno nella misura stabilita dall'assemblea, oltre al rimborso delle spese di viaggio a piè di lista.

Art. 17. — I membri del consiglio di amministrazione che all'atto della nomina o successivamente venissero a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dallo statuto o dalle leggi, saranno dichiarati decaduti d'ufficio dal consiglio di amministrazione, il quale prenderà l'iniziativa per la loro sostituzione. Il consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza motivo di legittimo impedimento, decade dall'ufficio e se ne provocherà la sostituzione ad iniziativa del presidente.

Art. 18. — Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta al mese ed è convocato dal presidente, mediante lettera raccomandata, contenente l'elenco degli argomenti da trattare, da spedire, almeno cinque giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, a ciascun componente ed ai sindaci. Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta anche telegraficamente con preavviso di almeno due giorni interi.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno cinque componenti. Alle adunanze del consiglio, fatta eccezione per le sedute segrete, interviene, con voto consultivo, il direttore generale, al quale sono affidate le mansioni di segretario. Alle sedute segrete partecipano esclusivamente gli amministratori e i sindaci; le funzioni di segretario sono assunte da un consigliere designato da chi presiede l'adunanza.

Art. 19. — Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Istituto, ad eccezione di quanto, ai sensi del presente statuto, è esplicitamente riservato alla competenza dell'assemblea.

Senza deflettere dalla generalità, esso delibera fra l'altro:

1) sulle proposte di riforma dello statuto da sottoporre all'assemblea;

2) sulla convocazione delle assemblee e sul relativo ordine del giorno;

3) sulla formazione dei bilanci annuali da sottoporre all'assemblea;

4) sulle condizioni generali e particolari da praticarsi dall'Istituto per le operazioni di credito fondiario ed edilizio e per quelle speciali operazioni di credito che siano o vengano consentite da apposite disposizioni di legge nonchè sulla concessione dei relativi mutui, sentito il parere del comitato consultivo;

5) sull'importo e sulle condizioni generali di emissione e circolazione delle obbligazioni, sulla variazione dell'ammortamento delle obbligazioni emesse e sui provvedimenti idonei alla disciplina del loro mercato;

6) sulle condizioni generali concernenti sia l'acquisto che l'alienazione di titoli;

7) sull'impiego dei fondi patrimoniali nei modi previsti dalle vigenti disposizioni;

8) sull'approvazione e modificazione dei regolamenti interni che disciplinano l'ordinamento dell'Istituto;

9) sulla nomina del direttore generale e sui relativi provvedimenti nonchè, su proposta e parere del direttore generale, su tutti i provvedimenti riflettenti il personale dell'Istituto;

10) sull'autorizzazione a stare in giudizio, sulla rinuncia agli atti del giudizio, sulle transazioni e conciliazioni e sulla definizione di qualsiasi controversia, fatta eccezione per i giudizi di esecuzione nei confronti dei mutuatari per i quali l'iniziativa è demandata al direttore generale, come previsto al successivo art. 24;

11) sull'aggiudicazione, assegnazione e cessione di immobili all'Istituto per la tutela dei propri diritti di credito;

12) sull'acquisto di immobili, previa approvazione della Banca d'Italia;

13) sulla vendita degli immobili comunque di proprietà dell'Istituto;

14) sulla nomina di tre dei componenti il comitato consultivo di cui al successivo art. 23;

15) sulla restrizione di formalità ipotecarie eseguite a garanzia di mutui ove permanga un credito dell'Istituto;

16) sui compiti e le responsabilità da attribuire agli enti partecipanti nell'ordinamento generale dell'Istituto;

17) sulle competenze del direttore generale in materia di firma e di spesa;

18) su quant'altro occorre ai fini del regolare funzionamento dell'Istituto.

Art. 20. — Il consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le votazioni riguardanti persone debbono essere fatte a scrutinio segreto; in caso di parità, la proposta s'intende respinta.

I verbali sono firmati dal presidente o da chi in sua vece ha presieduto l'adunanza, e dal direttore generale nella sua qualità di segretario del consiglio.

Copie ed estratti dei verbali potranno essere rilasciati con la firma di autenticazione di una sola persona, con il seguente ordine prioritario: presidente, vice presidente, consigliere anziano, direttore generale nella sua qualità di segretario del consiglio, con l'intesa che, di fronte ai terzi, la firma di uno dei predetti — dal vice presidente, compreso, in poi — farà fede dell'assenza o dell'impedimento della persona o persone che lo precedono nell'ordine.

I membri del consiglio di amministrazione debbono astenersi dalle votazioni su affari nei quali siano direttamente o indirettamente interessati, dandone notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale, i quali potranno ugualmente deliberare con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge e degli organi di vigilanza.

Art. 21. — Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto; egli convoca e presiede l'assemblea, il consiglio e il comitato consultivo; vigila sulla esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione; consente la cancellazione di iscrizioni e trascrizioni ipotecarie allorquando al contratto di mutuo non sia seguita la consegna della somma mutuata, ovvero il credito dell'Istituto sia stato interamente soddisfatto; consente alla cancellazione delle trascrizioni di pignoramenti immobiliari quando il debitore abbia saldato il suo debito per arretrati; compie ogni atto conservativo nell'interesse dell'Istituto e promuove le azioni possessorie e quelle esecutive; delibera, nei casi di urgenza, su materie di competenza del consiglio di amministrazione, chiedendone la ratifica al consiglio medesimo alla prima adunanza. Il presidente ha facoltà di nominare avvocati e procuratori per rappresentare l'Istituto in giudizio e di dare mandato per dichiarazioni di terzo. Il presidente può, inoltre, delegare, di volta in volta per singoli affari, o permanentemente per categorie di atti, alcune sue attribuzioni e facoltà a componenti del consiglio, a dirigenti e funzionari dell'Istituto.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, lo sostituisce il vice presidente e, nel caso che anche questi sia assente o impedito, il consigliere più anziano.

A parità di anzianità di carica, la sostituzione del presidente e del vice presidente spetta al consigliere più anziano per età.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente fa fede dell'assenza o dell'impedimento del medesimo.

Art. 22. — La gestione dell'Istituto è controllata da un collegio sindacale composto di tre sindaci effettivi e due supplenti. Due sindaci effettivi ed un sindaco supplente sono nominati dall'assemblea dei partecipanti tra persone estranee agli organi amministrativi, direttivi e sindacali ed al personale degli enti partecipanti.

Un sindaco effettivo, presidente del collegio, ed un sindaco supplente sono nominati con decreto del Ministro del tesoro, Presidente del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

I sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Ai sindaci effettivi spetta un emolumento annuale che viene determinato dall'assemblea con l'osservanza delle disposizioni generali vigenti in materia. Ai sindaci che risiedono in località diversa dalla sede dell'Istituto compete inoltre l'indennità di soggiorno nella misura stabilita dall'assemblea, oltre al rimborso delle spese di viaggio a piè di lista.

I sindaci svolgono le loro funzioni con le attribuzioni e secondo le norme delle vigenti disposizioni di legge. Essi debbono intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione.

Art. 23. — Il comitato consultivo si compone del presidente, o di chi ne fa le veci a norma del presente statuto, del direttore generale e di tre membri nominati annualmente dal consiglio fra i dirigenti degli enti partecipanti, uno dei quali funge da segretario.

Il comitato consultivo si aduna, di norma, una volta al mese ed ogni qualvolta il presidente lo reputi necessario. Le convocazioni possono essere fatte per lettera, per telegramma o per telefono, con un anticipo di almeno due giorni rispetto a quello fissato per l'adunanza. Se fatte per telefono debbono essere confermate per iscritto.

Il comitato deve esprimere il parere sulle condizioni generali e particolari da praticarsi dall'Istituto per le operazioni di credito fondiario ed edilizio e per quelle speciali operazioni di credito che siano o vengano consentite da apposite disposizioni di legge e sulla concessione dei relativi mutui, nonchè su quanto eventualmente sottopostogli per il parere dal consiglio di amministrazione.

Le adunanze sono valide con la presenza di almeno due membri oltre il presidente o chi ne fa le veci.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

I verbali delle sedute del comitato consultivo debbono essere trascritti in apposito libro e firmati dal presidente e dal segretario.

Ai membri del comitato consultivo che risiedono fuori della sede dell'Istituto spetta l'indennità di soggiorno nella misura stabilita dall'assemblea, oltre al rimborso delle spese di viaggio a piè di lista; al presidente compete inoltre la medaglia di presenza come per la partecipazione alle adunanze consiliari.

Art. 24. — Alla direzione dell'Istituto è preposto un direttore generale nominato dal consiglio di amministrazione, previo benestare della Banca d'Italia.

Il direttore generale assiste alle assemblee dei partecipanti, interviene con voto consultivo alle adunanze del consiglio di amministrazione, con diritto di fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto, e partecipa con voto deliberativo alle riunioni del comitato consultivo.

Egli, inoltre:

a) dirige i servizi dell'Istituto, tratta tutti gli affari, esamina le domande di mutuo e provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea, del consiglio di amministrazione e del presidente;

b) riferisce al consiglio di amministrazione e al comitato consultivo sulle domande di mutuo, nonchè su ogni argomento che non sia di competenza del presidente;

c) formula proposte ed esprime pareri sui provvedimenti riguardanti il personale dell'Istituto;

d) presenta al consiglio di amministrazione entro il bimestre successivo alla chiusura dell'esercizio il rendiconto dell'esercizio stesso;

e) firma la corrispondenza, gli ordini di riscossione, le girate e le quietanze di vaglia, di assegni e, in genere, di titoli all'ordine, riscuote e quietanza i mandati delle amministrazioni pubbliche, rilascia nei confronti di chiunque quietanze parziali ed anche liberatorie e di saldo, nonchè ogni altro atto e documento di ordinaria amministrazione; firma inoltre, su autorizzazione del consiglio di amministrazione, gli ordini di prelevamenti delle somme di pertinenza dell'Istituto esercitando i conti correnti accesi presso gli enti partecipanti e altre aziende di credito, ai fini del regolare funzionamento dell'Istituto;

f) provvede, su autorizzazione del consiglio di amministrazione, alle spese ordinarie dell'Istituto;

g) funge da segretario dell'assemblea e del consiglio e controfirma, unitamente al presidente o a chi in sua vece ha presieduto l'adunanza, i relativi verbali;

h) firma per delega del presidente i contratti di mutuo e gli atti di quietanza nonchè ogni altro atto connesso e conseguente al contrato di mutuo;

i) può consentire, per delega del presidente:

1) la cancellazione delle ipoteche e delle eventuali trascrizioni di patti quando al contratto di mutuo non sia seguita la consegna della somma mutuata ovvero quando sia avvenuta l'estinzione del mutuo e di ogni ragione di credito dell'Istituto;

2) la suddivisione dei mutui in quote e correlativamente il frazionamento dell'ipoteca a garanzia, eventualmente con contestuali stralci ipotecari, quando il valore dei cespiti che restano ipotecati è sufficiente, a norma di legge, a garantire il credito dell'Istituto;

3) la cancellazione parziale, e cioè limitatamente a singole quote delle ipoteche frazionate, ogni qualvolta risulterà integralmente soddisfatto il credito dell'Istituto in relazione alle singole quote stesse;

4) la riduzione della somma ipotecariamente iscritta quando si siano verificate le condizioni di cui al terzo comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n 7;

5) la cancellazione delle trascrizioni di pignoramento immobiliare quando il debitore abbia saldato il suo debito per arretrati;

6) la restrizione di formalità ipotecarie, previa specifica autorizzazione del consiglio di amministrazione, eseguite a garanzia di mutui, quando permanga un credito dell'Istituto;

l) promuove gli atti giudiziari di esproprio ad iniziativa dell'Istituto nei confronti di mutuatari in mora nel pagamento delle rate e l'intervento nelle procedure promosse da terzi a danno di mutuatari per gli immobili ipotecati a favore dello Istituto e gli atti di rinuncia ai giudizi stessi quando questa sia dovuta al soddisfacimento dei crediti dell'Istituto; qualsiasi altro caso di rinuncia o di abbandono è di competenza del consiglio ai sensi del precedente art. 19.

Art. 25. — Il consiglio di amministrazione può nominare un vice direttore generale che sostituisca il direttore generale in caso di assenza o impedimento, con tutte le facoltà a questo consentite. In caso di contemporanea assenza del direttore generale e del vice direttore generale, ove quest'ultimo sia stato nominato, ovvero, qualora non sia stato proceduto a tale nomina, in caso di assenza o impedimento del direttore generale, le funzioni di questo saranno disimpegnate da un membro del comitato consultivo designato annualmente dal consiglio di amministrazione o da altro dipendente dell'Istituto, pure designato dal consiglio.

Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il direttore generale fa fede dell'assenza o dell'impedimento del medesimo.

Il direttore generale, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, può delegare ad altri dipendenti le attribuzioni di cui alla lettera *e*) del precedente art. 24, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 26. — Per lo svolgimento delle operazioni l'Istituto può assumere proprio personale e, occorrendo, valersi dell'opera di liberi professionisti, scelti dal consiglio di amministrazione.

Presso l'Istituto può inoltre essere distaccato, in via saltuaria o permanente, personale appartenente agli enti partecipanti; il personale così distaccato rimane contrattualmente alle dipendenze dei rispettivi enti che l'hanno fornito, ai quali compete il rimborso della relativa spesa.

Art. 27. — Gli enti partecipanti, con l'osservanza delle norme dei rispettivi statuti, funzionano come direzioni locali dell'Istituto, e pertanto:

a) ricevono le domande di mutuo e curano gli accertamenti tecnico-legali attenendosi alle norme e alle istruzioni deliberate dal consiglio di amministrazione dell'Istituto;

b) assistono ed agevolano i richiedenti al fine della produzione dei certificati e di tutto quanto occorre per la completa istruttoria delle operazioni;

c) trasmettono le domande di mutuo alla direzione generale dell'Istituto, corredate di tutti i documenti prescritti e munite del loro parere;

d) provvedono altresì:

1) alla stipulazione dei mutui, secondo le autorizzazioni e con le modalità prescritte dall'Istituto;

2) all'incasso delle rate di ammortamento e degli altri importi dovuti all'Istituto;

3) al pagamento delle cedole ed al rimborso dei titoli estratti;

4) a tutte le altre operazioni di competenza dell'Istituto, con la osservanza delle norme deliberate dal consiglio di amministrazione.

Art. 28. — Gli enti partecipanti, per il disbrigo dei compiti ad essi delegati dall'Istituto si valgono dell'opera di propri impiegati, tecnici e legali.

Art. 29. — L'esercizio amministrativo dell'Istituto coincide con l'anno solare e si chiude quindi al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio annuale viene presentato entro il mese di aprile all'assemblea per l'approvazione, accompagnato dalle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.

In conformità delle disposizioni vigenti, gli utili netti annuali della gestione vengono assegnati per almeno un decimo all'aumento del fondo di riserva ordinaria sino a quando il fondo stesso non abbia raggiunto la metà dei fondi di garanzia versati.

Soddisfatto l'obbligo di cui al precedente comma, potrà essere corrisposta ai partecipanti una remunerazione non superiore al sei per cento sui fondi di garanzia versati.

La parte residuale degli utili netti andrà, per una metà, in aumento del fondo di riserva ordinario; per l'altra metà, resterà a disposizione dell'assemblea dei partecipanti.

Art. 30. — In caso di scioglimento e di conseguente liquidazione dell'Istituto, le attività nette risultanti saranno ripartite fra i partecipanti in proporzione delle rispettive quote di partecipazione ai fondi di garanzia.

Visto, *il Ministro del tesoro*
PANDOLFI

(3869)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1978.

Modificazioni allo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso l'Istituto di credito fondiario della Toscana, in Firenze.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 16 ottobre 1975, n. 492, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376;

Visto il decreto legislativo 21 gennaio 1976, n. 7, ed in particolare gli articoli 1 e 24 di detto decreto;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;

Visto lo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità costituita presso l'Istituto di credito fondiario della Toscana, con sede in Firenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1973, n. 374;

Viste le deliberazioni assunte dall'assemblea straordinaria dei partecipanti in data 18 maggio 1977;

Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 29 dicembre 1977;

Decreta:

Sono approvate le modificazioni degli articoli 2, 3 e 9 dello statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità costituita presso l'Istituto di credito fondiario della Toscana, con sede in Firenze, in conformità dell'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1978

Il Ministro: PANDOLFI

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELLA SEZIONE OPERE PUBBLICHE DELL'ISTITUTO DI CREDITO FONDIARIO DELLA TOSCANA.

Art. 2. — Compito della sezione è l'erogazione di mutui per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità da realizzare nell'ambito della sfera di competenza della sezione stessa a favore di enti pubblici e dei loro consorzi, di aziende autonome e di società, da essi costituite o nelle quali detengano la maggioranza del capitale azionario, nonchè infine a favore di imprese di nazionalità italiana, operanti sempre nella sfera di competenza territoriale della sezione, che abbiano ottenuto dagli enti pubblici predetti concessioni relative ad opere pubbliche o impianti di pubblica utilità.

Art. 3. — I mutui di cui all'articolo precedente sono effettuati dalla sezione con le modalità, le garanzie ed i limiti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 11 marzo 1958, n. 238, e successive disposizioni, modifiche ed integrazioni, merce l'impiego delle somme provenienti dal collocamento delle obbligazioni emesse ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, e del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7, nonchè mediante l'impiego dei fondi patrimoniali ai sensi dell'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7.

L'ammontare complessivo delle obbligazioni emesse dalla sezione non potrà eccedere il limite stabilito dalla legge.

Art. 9. — In conformità delle disposizioni vigenti, gli utili netti annuali della gestione vengono assegnati per almeno un decimo all'aumento del fondo di riserva ordinaria sino a quando il fondo stesso non abbia raggiunto la metà del fondo di dotazione versato.

Soddisfatto l'obbligo di cui al precedente comma, potrà essere corrisposta all'Istituto di credito fondiario della Toscana una remunerazione non superiore al sei per cento sul fondo di dotazione versato.

La parte residuale degli utili netti andrà, per una metà, in aumento del fondo di riserva ordinaria; per l'altra metà, resterà a disposizione dell'assemblea dei partecipanti.

Visto, *il Ministro del tesoro*
PANDOLFI

(3870)

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1978.

Nuovo modello di certificato di assistenza al parto.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'art. 18 del regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2128, recante l'ordinamento delle scuole di ostetricia e la disciplina giuridica della professione di ostetrica;

Visto l'art. 70 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, recante l'ordinamento dello stato civile;

Visto l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1975, n. 163, recante il regolamento per l'esercizio professionale delle ostetriche;

Visto l'art. 6, n. 20, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Considerato che, in base alle predette disposizioni legislative, spetta al Ministero della sanità l'approvazione del modello del certificato di assistenza al parto, da redigersi da parte delle ostetriche e da esibire all'ufficiale dello stato civile all'atto della dichiarazione di nascita;

Visto il decreto ministeriale 14 luglio 1962, recante approvazione del vigente modello di certificato di assistenza al parto;

Considerata l'opportunità di modificare il suddetto modello, in relazione ad esigenze conoscitive di carattere demografico-sanitario;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'unito modello di certificato di assistenza al parto.

Il certificato predetto, da redigersi a cura delle ostetriche, in conformità al modello allegato al presente decreto, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1975, n. 163, deve essere esibito all'ufficiale dello stato civile all'atto della dichiarazione di nascita, ai sensi dell'art. 70 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, per essere poi rimesso all'ufficiale sanitario del comune.

Art. 2.

I comuni provvederanno alla stampa dei nuovi modelli in sostituzione di quelli attualmente vigenti, il cui uso è consentito fino al 31 dicembre 1978.

Art. 3.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 aprile 1978

Il Ministro: ANSELMI

. . . . PROVINCIA DI . . . . .

CERTIFICATO DI ASSISTENZA AL PARTO

Io sottoscritto . . . .
nella qualità di . . . . certifico:
(medico-chirurgo, ostetrico, ostetrica)

1) di aver prestato la mia opera alla puerpera . . .
. . . . nata a . . . . . .
(cognome da nubile) (nome)
provincia . . . . il . . . .
stato civile . . . . (1) residente a . . . .
. . . . ; il padre del neonato è nato il . .
. . . . ;

2) il parto è avvenuto il giorno . . del mese . . dell'anno . . alle ore . .:
nell'istituto di cura pubblico . .;
(denominazione) (indirizzo)
nell'istituto di cura privato .;
(denominazione) (indirizzo)
nella casa posta in . .
(via-piazza, n., fraz., comune e provincia)

3) dal parto sono nati n. . . maschi e n. . . femmine; esso e avvenuto dopo n. . settimane di amenorrea (l'ultima mestruazione è iniziata il .) ed è stato:
(giorno, mese, anno)

spontaneo . ☐
pilotato . . . . ☐
in caso affermativo, indotto con { amniorexis . . ☐ / farmaci ☐ }
ha richiesto il taglio cesareo . . ☐
ha richiesto impiego di forcipe . ☐
ha richiesto impiego di ventosa . . ☐
ha richiesto rivolgimento . ☐
ha richiesto embriotomia . . . . ☐

4) è stata praticata anestesia e analgesia durante il travaglio? . . . ☐

5) il punteggio di Apgar a 5° è stato di 0-3 . . ☐
4-7 . ☐
8-10 . ☐

6) . . . l . . . neonat . . . (2) è:
vivente al momento della redazione del presente certificato . ☐
in buone condizioni . ☐
nat . . viv . . ma mort . . prima della redazione del presente certificato (3) . . ☐
nat . . mort . . (4) ☐

7) la presentazione al parto era di . . . . . .,
(vertice, podice, spalla, faccia, fronte bregma ed altre)

8) è di sesso . . .;
9) il suo peso alla nascita è di kg. . . e gr. . . (5);
10) la sua lunghezza è di cm. . . . .;
11) i genitali esterni sono di tipo: { maschile . . ☐ / femminile . ☐ / incerto (6) . . ☐ }
12) il suo ordine di nascita è . . . . (7);
13) il numero d'ordine del presente parto (esclusi gli aborti) è .;
14) il nato precedentemente (vivo o morto) è nato il . . . . . .;
15) il numero e l'esito dei precedenti concepimenti è:
numero nati vivi . . .;
numero nati morti .;
numero aborti . . .;
16) non presenta malformazioni congenite alla nascita . . . . ☐
17) presenta malformazioni congenite riscontrabili alla nascita (8) . . ☐
(indicare quali)
18) la puerpera è RH+ . . .;
19) la puerpera è RH— .;
è stata praticata profilassi con gamma globulina anti D . . . ☐
non è stata praticata profilassi con gamma globulina anti D perchè (9) ☐
20) il fattore RH della puerpera è sconosciuto . ☐
21) i genitori sono consanguinei?
si ☐
no ☐
non lo so . . ☐

Data, . . .

Spazio per la marca assistenziale E.N.P.A.O.

Firma leggibile

. . . .

Ab.: via . . . . . . n. . . .
(indirizzo)
scala . . int. . . telefono . . . .

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE

Al . . neonat . . suddett . . è stato imposto il nome di . . . . come da atto di nascita n. . . . . . parte . . . . . . serie . . . . . .

Si trasmette il presente certificato all'ufficio sanitario del comune . . . .

Data, ...

Il funzionario delegato

. . . .

---

(1) Coniugata con (cognome e nome del marito) oppure vedova di (cognome e nome del marito) oppure nubile oppure divorziata.

(2) Nel caso di parto plurimo le notizie riguardanti i neonati oltre il primo (del presente parto) vanno riferiti nell'apposita parte che segue.

(3) In questo caso il medico deve compilare anche la parte seconda della scheda di morte: mod. ISTAT D/4 per i maschi e mod. ISTAT D/5 per le femmine.

(4) In questo caso il medico, deve compilare anche la parte seconda della scheda di nascita: mod. ISTAT D/1 per i maschi e mod. ISTAT D/2 per le femmine.

(5) In caso di nato immaturo, deve essere fatta denuncia di nato immaturo ai sensi dell'art. 11 del regio decreto 26 maggio 1940, n. 1364.

(6) L'indicazione di sesso incerto ha valore ai fini conoscitivi e non altera le norme vigenti relative all'obbligo di dichiarazione del sesso alla nascita nè influisce sulla successiva eventuale modifica di sesso.

(7) Primo, secondo, ecc., rispetto a tutti i nati anche da precedenti matrimoni della madre ed eventualmente prima del matrimonio.

(8) In questo caso deve essere fatta anche la denuncia di nato deforme sul modello 51 Sanità pubblica, ai sensi degli articoli 103 e 139 del testo unico delle leggi sanitarie.

(9) In questo caso = padre RH—? Neonato RH—?

Notizie per i nati oltre il primo nei casi di parti plurimi

. . . l . . second . . neonat . . (la cui nascita è avvenuta il giorno . . . . del mese . . . . dell'anno . . . alle ore . . . e minuti . . .):
è vivente al momento della redazione del presente certificato . . . .;
è nat . . viv . . ma è mort . . prima della redazione del presente certificato (3) . . . .;
è nat . . mort . . (4) . . . .;
la sua presentazione al parto era di . . . . . .;
(vertice, ecc.)
è di sesso . . . .;
il suo peso alla nascita è di kg . . . e di gr . . (5);
la sua lunghezza è di cm . . . .;
i genitali esterni sono di tipo: { maschile . . ☐ / femminile . . ☐ / incerto (6) . . ☐ }
non presenta malformazioni congenite riscontrabili alla nascita . . . .;
presenta malformazioni congenite riscontrabili alla nascita . . . .;
(indicare quali)

Data, ...

Firma leggibile

. . . .

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE

Al . . neonat . . suddett . . è stato imposto il nome di . . . . come da atto di nascita n. . . . . . parte . . . . . . serie . . . . . .

Data, ...

Il funzionario delegato

. . . .

Notizie per i nati oltre il primo nei casi di parti plurimi

. . . l . . . terz . . . neonat . . . (la cui nascita è avvenuta il giorno . . . . . . del mese . . . . . dell'anno . . alle ore . . . . . e minuti . . . . . .):
è vivente al momento della redazione del presente certificato . . . . ☐

è nat . . viv . . ma è mort . . prima della redazione del presente certificato (3) . . . . ☐
e nat . . mort . . (4) . . . . ☐
la sua presentazione al parto era di . . . . .;
(vertice, ecc.)
è di sesso . . . .;
il suo peso alla nascita è di kg . . . e di gr . . (5);
la sua lunghezza è di cm . . . .;

i genitali esterni sono di tipo: maschile . . ☐ femminile . . ☐ incerto (6) . . ☐

non presenta malformazioni congenite riscontrabili alla nascita . . . . ☐
presenta malformazioni congenite riscontrabili alla nascita . . . . ☐
(indicare quali)

Data, ...

Firma leggibile

. . . .

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE

Al . . neonat . . suddett . . è stato imposto il nome di. . . . . come da atto di nascita n. . . . parte . . . . serie . . . .

Data, ...

Il funzionario delegato

. . . .

---

(3), (4), (5) e (6), cfr. le corrispondenti note in pagina precedente.

N. B. — In caso di parti con più di tre nati usare altri certificati di assistenza al parto.

DISPOSIZIONI LEGISLATIVE (*)

Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265

Art. 103. — Gli esercenti la professione di medico-chirurgo, oltre a quanto è prescritto da altre disposizioni di legge, sono obbligati:

a) a denunciare al sindaco le cause di morte entro ventiquattro ore dall'accertamento del decesso;

b) a denunciare in modo circostanziato al medico provinciale, entro due giorni dall'accertamento, ogni caso di aborto, per il quale essi abbiano prestato la loro opera, o del quale siano venuti comunque a conoscenza nell'esercizio della loro professione.

La denunzia, il cui contenuto deve rimanere segreto, è fatta secondo le norme indicate dal regolamento e non esime il sanitario dall'obbligo del referto ai sensi dell'art. 365 del codice penale e dell'art. 4 del codice di procedura penale;

c) a denunciare al sindaco e all'ufficiale sanitario, entro due giorni dal parto al quale abbiano prestato assistenza, la nascita di ogni infante deforme;

d) a denunciare alle autorità predette, entro due giorni dall'accertamento, i casi di lesione da essi osservati, da cui sia derivata o possa derivare una inabilità al lavoro, anche parziale di carattere permanente;

e) ad informare il medico provinciale e l'ufficiale sanitario dei fatti che possono interessare la sanità pubblica;

f) a denunciare al medico provinciale, entro due giorni dall'inizio, ogni trattamento terapeutico che cagioni o che possa cagionare la sterilità della donna, anche se temporanea.

La denuncia, il cui contenuto deve rimanere segreto, è fatta su apposito modulo secondo le norme indicate nel regolamento.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire quarantamila.

L'autorità giudiziaria comunica al prefetto, per estratto, la sentenza passata in giudicato.

Art. 139. — L'ostetrica deve richiedere l'intervento del medico chirurgo non appena nell'andamento della gestazione o del parto o del puerperio di persona alla quale presti la sua assistenza, riscontra qualsiasi fatto irregolare.

A tale scopo deve rilevare con diligenza tutti i fenomeni che si svolgono nella gestante o partoriente o puerpera. In caso di inosservanza di tale obbligo è punita con l'ammenda fino a lire ventimila e nei casi gravi, anche con l'arresto fino a tre mesi, salva l'applicazione delle disposizioni del codice penale quando il fatto costituisca reato.

L'ostetrica ha inoltre l'obbligo di denunciare al sindaco e all'ufficiale sanitario, entro due giorni dal parto al quale abbia prestato assistenza, la nascita d'ogni infante deforme.

La trasgressione a tale obbligo è punita con l'ammenda da lire quattromila a lire quarantamila.

Regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128

Art. 18. — Il parto deve essere assistito da un'ostetrica o da un medico-chirurgo e qualora, per causa di forza maggiore, ne sia mancata la presenza al momento della nascita, il padre o altra persona che abbia assistito al parto ha l'obbligo di promuovere l'intervento di uno dei predetti sanitari nel più breve termine possibile e in ogni caso non oltre le dodici ore.

Nell'un caso e nell'altro sarà redatto dall'ostetrica o dal medico-chirurgo apposito certificato di assistenza che deve essere prodotto all'ufficiale sanitario del comune da una delle persone tenute a fare la dichiarazione di nascita.

Regio decreto-legge 9 luglio 1939, n. 1238

Art. 41. — Gli atti e le dichiarazioni da farsi innanzi all'ufficiale dello stato civile sono ricevuti in presenza di due testimoni maggiori di età, preferendosi quelli scelti dalle parti interessate anche fra i loro parenti.

Art. 67. — La dichiarazione di nascita si deve fare all'ufficiale dello stato civile nei dieci giorni successivi alla nascita. Se il bambino non gli è presentato, l'ufficiale dello stato civile deve altrimenti accertarsi della verità della nascita e può anche, quando lo reputa necessario, esigere la presentazione del neonato.

Nell'atto di nascita si fa menzione della presentazione del neonato o degli altri modi di accertamento della nascita.

Art. 69. — L'ufficiale dello stato civile, quando è a conoscenza che la dichiarazione di nascita non è stata fatta neppure tardivamente, ne fa immediato rapporto al procuratore della Repubblica. Egli forma l'atto di nascita soltanto in base a sentenza del tribunale data con il procedimento della rettificazione; della sentenza deve essere fatta menzione nell'atto stesso.

Art. 70. — La dichiarazione di nascita è fatta dal padre o da un suo procuratore speciale; in mancanza, dal medico o dall'ostetrica o da qualche altra persona che ha assistito al parto, o, se la puerpera era fuori dalla sua ordinaria abitazione, dal capo della famiglia o da persona delegata dall'istituto o stabilimento in cui ebbe luogo il parto.

La dichiarazione può anche essere fatta dalla madre o da un suo procuratore speciale.

L'atto relativo è steso immediatamente dopo la dichiarazione.

Il dichiarante, quando non è il medico o l'ostetrica, deve esibire il certificato sanitario, di cui all'art. 18, comma secondo, del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128.

Art. 74. — Quando al momento della dichiarazione di nascita il bambino non è vivo, il dichiarante deve far conoscere se il bambino è nato morto o è morto posteriormente alla nascita, indicando in questo secondo caso la causa di morte. Tali circostanze devono essere comprovate dal dichiarante con il certificato di assistenza al parto di cui all'art. 70, comma quarto, ovvero con certificato medico.

L'ufficiale dello stato civile forma il solo atto di nascita, se trattasi di un mambino nato morto, e fa ciò risultare a margine dell'atto stesso; egli forma anche quello di morte, se trattasi di bambino morto posteriormente alla nascita.

Decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1975, n. 163

Art. 9. — L'ostetrica ha l'obbligo:

a) di redigere e rilasciare gratuitamente, per ogni parto al quale abbia assistito, il certificato di assistenza, previsto dall'art. 18 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128, sull'ordinamento delle scuole di ostetricia e sulla disciplina giuridica della professione di ostetrica, conforme al modello stabilito dal Ministero della sanità;

b) di denunciare al sindaco ed all'ufficiale sanitario ogni nascita di neonato deforme, secondo i moduli e le istruzioni del Ministero della sanità, a meno che la denuncia non sia fatta dal medico, il cui intervento deve sempre essere richiesto, ai sensi del precedente art. 5;

c) di segnalare sollecitamente all'ufficiale sanitario la nascita di immaturi o di deboli vitali e di promuovere l'immediato ricovero per gli eventuali interventi assistenziali.

Legge 16 agosto 1962, n. 1417

Art. 22. — Su ogni certificato di assistenza al parto prescritto dal secondo comma dell'art. 18 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128, convertito nella legge 25 marzo 1937, n. 921, da chiunque rilasciato e dovunque si verifichi il parto, è obbligatoria l'applicazione della marca previdenziale di L. 500 emessa dall'ente a norma del successivo art. 24.

Tale marca è a carico di chi rilascia il certificato di assistenza al parto. Hanno diritto al rimborso le aventi rapporto d'impiego con case di cura private ed enti mutualistici ed ospedalieri.

Le ostetriche condotte, convenzionate con enti mutualistici e libere professioniste, sono tenute ad applicare a loro carico su ogni certificato di assistenza al parto da esse rilasciato la marca di previdenza.

Sono esenti i certificati di assistenza al parto rilasciati in favore di partorienti iscritte nell'elenco degli aventi diritto alla assistenza sanitaria gratuita.

In questo caso, al certificato di assistenza al parto dovrà essere allegato un documento rilasciato dal competente ufficio comunale comprovante l'iscrizione dell'assistenza in detto elenco.

Art. 23. — Gli ufficiali di stato civile non potranno ricevere i certificati di assistenza al parto, prescritti dall'art. 70 del regio decreto-legge 9 luglio 1939, n. 1238, sull'Ordinamento dello stato civile, se non vi sia stata apposta la marca di previdenza.

(*) Le sanzioni pecuniarie di cui alle disposizioni legislative riportate tengono conto dell'aumento degli originari limiti di somma sancito dall'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603.

(3575)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1978.

Riconoscimento in provincia di Reggio Emilia del carattere sostitutivo alle attività industriali della S.p.a. I.R.M.A. - Industria reggiana maglieria abbigliamento, in Reggio Emilia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 7 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la domanda della S.p.a. I.R.M.A. - Industria reggiana maglieria abbigliamento, con sede legale in Reggio Emilia, per il riconoscimento del carattere sostitutivo della propria attività industriale ai fini dello avviamento preferenziale dei lavoratori licenziati dalla società Calza Bloch;

Considerato che la società predetta è stata costituita per la realizzazione di iniziative industriali intese al mantenimento dei livelli occupazionali in provincia di Reggio Emilia;

Decreta:

E' riconosciuto in provincia di Reggio Emilia carattere sostitutivo alle attività industriali della S.p.a. I.R.M.A. - Industria reggiana maglieria abbigliamento, con sede legale in Reggio Emilia.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 10 aprile 1978 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 aprile 1978

Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

(3965)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1978.

Riconoscimento in provincia di Reggio Emilia del carattere sostitutivo alle attività industriali della S.p.a. Ditta St. Denis di Scolari & C., in Reggio Emilia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 7 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la domanda della S.p.a. Ditta St. Denis di Scolari & C., con sede legale in Reggio Emilia, per il riconoscimento del carattere sostitutivo della propria attività industriale ai fini dell'avviamento preferenziale dei lavoratori licenziati dalla società Calza Bloch;

Considerato che la società predetta è stata costituita per la realizzazione di iniziative industriali intese al mantenimento dei livelli occupazionali in provincia di Reggio Emilia;

Decreta:

E' riconosciuto in provincia di Reggio Emilia carattere sostitutivo alle attività industriali della S.p.a. Ditta St. Denis di Scolari & C., con sede legale in Reggio Emilia.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 10 aprile 1978 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 aprile 1978

Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

(3964)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1978.

Riconoscimento in provincia di Reggio Emilia del carattere sostitutivo alle attività industriali della S.p.a. Gruppo E.T.G. - European Textile Group, in Reggio Emilia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 7 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la domanda della S.p.a. Gruppo E.T.G. - European Textile Group, con sede legale in Reggio Emilia, per il riconoscimento del carattere sostitutivo della propria attività industriale ai fini dell'avviamento preferenziale dei lavoratori licenziati dalla società Calza Bloch;

Considerato che la società predetta è stata costituita per la realizzazione di iniziative industriali intese al mantenimento dei livelli occupazionali in provincia di Reggio Emilia;

Decreta:

E' riconosciuto in provincia di Reggio Emilia carattere sostitutivo alle attività industriali della S.p.a. Gruppo E.T.G. - European Textile Goup, con sede legale in Reggio Emilia.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 10 aprile 1978 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 aprile 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

(3963)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Perani, con sede e stabilimenti in Brescia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 30 marzo 1978, con la quale è accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Fonderie F.lli Perani, con sede e stabilimenti in Brescia;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito l'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Perani, con sede e stabilimenti in Brescia, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° ottobre 1977 al 1° aprile 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1978

Il Ministro: SCOTTI

(3950)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1978.

Proroga di un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore calze e maglie nel comune di Spirano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 2 gennaio 1978, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore calze e maglie nel comune di Spirano (Bergamo), con effetto dal 13 gennaio 1977;

Considerato che i lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende predette hanno già fruito del periodo di centottanta giorni del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'articolo 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e che permane nel comune di Spirano la crisi economica di cui al summenzionato decreto interministeriale;

Vista la proposta favorevole dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Milano corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

In favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore calze e maglie nel comune di Spirano (Bergamo), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al 180° di corresponsione.

Roma, addì 2 maggio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(3961)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1978.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali produttrici di articoli sanitari ed indumenti intimi per neonati operanti in provincia di Genova.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 27 ottobre 1977, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali produttrici di articoli sanitari ed indumenti intimi per neonati, operanti in provincia di Genova, con effetto dal 1° dicembre 1976;

Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 1977 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali produttrici di articoli sanitari ed indumenti intimi per neonati, operanti in provincia di Genova;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Genova corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 27 ottobre 1977 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali produttrici di articoli sanitari ed indumenti intimi per neonati, operanti in provincia di Genova, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 2 maggio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(3960)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1978.

Proroga al 22 giugno 1978 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori in forza allo stabilimento di Porto Marghera della S.p.a. Montefibre.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Montefibre per l'unità di Porto Marghera (Venezia);

Visti i decreti ministeriali 24 novembre, 25 novembre e 22 dicembre 1977 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dello stabilimento sopra indicato sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 16 maggio 1977 al 22 marzo 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori in forza allo stabilimento di Porto Marghera della S.p.a. Montefibre, è prolungata fino al 22 giugno 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(3959)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1978.

Proroga al 22 giugno 1978 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mossi & Ghisolfi contenitori Italia, in liquidazione, in Tortona.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concenente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Mossi & Ghisolfi contenitori Italia, in liquidazione, con sede in Tortona;

Visti i decreti ministeriali 24 novembre 1977, 25 novembre 1977 e 22 dicembre 1977 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 6 settembre al 22 marzo 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mossi & Ghisolfi contenitori Italia, in liquidazione, con sede in Tortona, è prolungata fino al 22 giugno 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(3957)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1978.

Proroga al 22 giugno 1978 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dello stabilimento di Terni della S.p.a. Merak ex Montefibre, stabilimento di Terni.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Merak, ex Montefibre, stabilimento di Terni;

Visti i decreti ministeriali 24 novembre, 25 novembre e 22 dicembre 1977 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dello stabilimento sopra indicato sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 9 maggio 1977 al 22 marzo 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Perugia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dello stabilimento di Terni della S.p.a. Merak ex Montefibre, stabilimento di Terni, è prolungata fino al 22 giugno 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(3958)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1978.

Proroga di un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore ceramico operanti in provincia di Salerno.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 23 maggio 1975, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore ceramico operanti in provincia di Salerno, con effetto dal 7 dicembre 1974;

Visti i decreti ministeriali 8 giugno 1977, 9 giugno 1977, 9 settembe 1977, 15 ottobre 1977 e 23 febbraio 1978 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore ceramico operanti in provincia di Salerno;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 23 maggio 1975 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore ceramico operanti in provincia di Salerno, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 6 maggio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(3962)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1978.

Modalità per la comunicazione all'anagrafe tributaria delle iscrizioni, variazioni e cancellazioni nei registri delle ditte e negli albi degli artigiani tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, relativamente ai soggetti che esercitano l'attività.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, concernente disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784;

Visto l'art. 7 sub art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 955, recante modifiche ed integrazioni al citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;

Considerato che si rende necessario stabilire le modalità per la comunicazione all'anagrafe tributaria delle iscrizioni, variazioni e cancellazioni nei registri delle ditte e negli albi degli artigiani tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, relativamente ai soggetti che esercitano l'attività;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il modello AA14, allegato 1 al presente decreto, concernente le comunicazioni all'anagrafe tributaria delle iscrizioni, variazioni e cancellazioni effettuate dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nei registri delle ditte e negli albi degli artigiani, relativamente ai soggetti che esercitano l'attività.

Le comunicazioni possono essere anche eseguite mediante registrazione dei dati su supporti magnetici aventi le caratteristiche tecniche e con le modalità indicate nell'allegato 2 al presente decreto.

Art. 2.

Le comunicazioni indicate nell'articolo precedente devono essere sottoscritte dal legale rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dalla persona che ne è autorizzata secondo l'ordinamento dell'ente stesso e devono essere trasmesse al centro informativo della direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari, piazza Marconi, 15, 00144 Roma, con la nota di accompagnamento modello AA12, approvata con decreto ministeriale 27 gennaio 1978.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1978

Il Ministro: MALFATTI

ALLEGATO 1

Mod AA14

MINISTERO DELLE FINANZE
ANAGRAFE TRIBUTARIA

COMUNICAZIONE ALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA
Registro delle Ditte e Albo delle Imprese Artigiane tenuti dalle C.C.I.A.A.

Numero di Codice Fiscale della Camera di Commercio di ....

Pagina *(a)* numero ..... di .....

NUMERO DI CODICE FISCALE *(b)*	COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE *(c)*	CODICE *(d)*	NUMERO DI ISCRIZIONE *(e)*	DATA *(f)*			CODICE ATTIVITÀ ISTAT *(g)*	
				GIORNO	MESE	ANNO	RAMO	CLASSE

FIRMA *(h)* ....

AVVERTENZE

Il modello deve essere compilato in ogni parte e deve essere spedito o consegnato congiuntamente alla nota di accompagnamento, (mod. AA12), al Centro Informativo della Direzione Generale per l'Organizzazione dei Servizi Tributari, Piazza Marconi, 15 - 00144 Roma, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 2 novembre 1976 n. 784, modificato dal D.P.R. 23 dicembre 1977 n. 955, entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 1979.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Il modello deve essere compilato con la massima cura, possibilmente a macchina o a stampatello.

Tutte le notizie vanno riportate nel modello senza alcuna abbreviazione.

In corrispondenza di ogni lettera riportata sul modello si chiarisce:

(a) nella prima parte indicare il numero della pagina, nella seconda parte il numero totale delle pagine.

(b) si riferisce al soggetto interessato alla denuncia di iscrizione, variazione (modificazione) e cancellazione (cessazione).

(c) indicare il cognome e nome per le persone fisiche; per i soggetti diversi dalle persone fisiche indicare la denominazione ovvero la ragione sociale.

(d) codice della denuncia:

indicare 1 per denunce di iscrizione al Registro delle Ditte o all'Albo delle Imprese Artigiane.

indicare 2 per denunce di variazione: le sole denunce di variazione da comunicare sono quelle relative al numero di codice fiscale, al cognome e nome o denominazione e al codice ISTAT dell'attività prevalente.

indicare 3 per denunce di cessazione delle ditte o società.

(e) si indica il numero di iscrizione al Registro delle Ditte o in mancanza il numero di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane.

(f) si indica la data di presentazione della denuncia.

(g) si indica il codice ISTAT dell'attività prevalente.

(h) il modello deve essere firmato dalla persona tenuta ad eseguire la comunicazione, secondo quanto previsto dall'art. 7, penultimo comma, del citato D.P.R. 23 dicembre 1977, n. 955.

ALLEGATO 2

COMUNICAZIONI ALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA A MEZZO DI SUPPORTI MAGNETICI

Per le comunicazioni all'anagrafe tributaria devono essere utilizzati come supporti esclusivamente nastri magnetici aventi le seguenti caratteristiche:

registrazione a 9 tracce;

densità (numero di caratteri per pollice) 800, 1600, 6250;

codifica EBCDIC;

tipo NO LABEL;

organizzazione records a lunghezza fissa bloccati;

lunghezza logica 100 caratteri;

lunghezza fisica 5.000 (fattore bloccaggio = 50).

La comunicazione sarà costituita da uno o più nastri con relativa nota di accompagnamento (mod. AA12).

Seguono le descrizioni dell'etichetta da apporre sui nastri e delle modalità di registrazione del contenuto.

CARATTERISTICHE DELL'ETICHETTA DA APPORRE SU OGNI NASTRO MAGNETICO

L'etichetta dovrà contenere nell'ordine, i seguenti dati:

ente fornitore: camera di commercio di .

densità: (in caratteri per pollice);

contenuto: comunicazioni all'A. T.;

destinatario: C.I.O.S.T.;

note: (numero progressivo d'invio);

data: (data d'invio).

MODALITA' DI REGISTRAZIONE

Nel caso che un nastro magnetico non sia sufficiente a contenere tutte le comunicazioni, verranno inviati più nastri magnetici caratterizzati da progressivi d'invio differenti (da indicare sull'etichetta dei supporti).

Ogni nastro magnetico conterrà nell'ordine:

1 record di testa;

i record contenenti i dati oggetto della comunicazione;

1 record di coda.

Il contenuto dei campi dei suddetti records è esclusivamente formato da campi alfabetici e numerici formato carattere (EBCDIC):

campi alfanumerici: contenenti caratteri numerici e lettere dell'alfabeto con esclusione di caratteri speciali, il contenuto va allineato a sinistra con impostazione dei caratteri non utilizzati a spazio;

campi numerici: contengono esclusivamente caratteri numerici, vanno allineati a destra con inserimento di eventuali zeri a sinistra.

CARATTERISTICHE DEL RECORD DI TESTA

Posizione	Descrizione del campo	Lunghezza	Contenuto e note
1	Codice records	1	Ø (zero)
2	Progressivo d'invio	2	numerico (Ø1 seguenti)
3	Codice fiscale della camera di commercio	11	numerico
4	Denominazione della camera di commercio	50	alfanumerico
5	Riempimento	36	alfabetico impostato a spazi

CARATTERISTICHE DEI RECORD CONTENENTI I DATI OGGETTO DELLE COMUNICAZIONI

Posizione	Descrizione del campo	Lunghezza	Contenuto e note
1	**Tipo record**	**1**	**1**
2	**Numero di codice fiscale (*)**	**16**	alfanumerico
3	**Cognome e nome o denominazione (**)**	**60**	alfanumerico
4	Codice della denuncia (*)	1	numerico
5	Numero di iscrizione (*)	12	numerico
6	Data di presentazione della denuncia	6	numerico nella forma gg mm aa (aa sono gli ultimi due caratteri dell'anno)
7	Codice attività ISTAT (ramo e classe)	4	numerico

(*) Riferirsi alle indicazioni del modello AA14.

(**) Nel caso di cognome e nome, il cognome dovrà essere separato dal nome tramite uno spazio.

CARATTERISTICHE DEL RECORD DI CODA

Posizione	Descrizione del campo	Lunghezza	Contenuto e note
1	Tipo record	1	9
2	Progressivo invio	2	numerico (come record di testa)
3	Numerico totale record (esclusi record di testa e coda)	7	numerico
4	Riempimento	90	alfabetico impostato a spazi

(3991)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1978.
Nomina di un revisore ufficiale dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il foglio allegato al verbale n. 5, con il quale la commissione centrale per i revisori ufficiali dei conti, nella seduta del 22 gennaio 1975, esprimeva parere contrario all'iscrizione del dott. Mario Salcuni, nato a Monte S. Angelo il 31 ottobre 1911, nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti nella 2ª sessione ordinaria del 1973;

Visto il decreto presidenziale 20 marzo 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile successivo, con il quale è stato accolto, salvo gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione, il ricorso straordinario proposto dal Salcuni avverso il diniego di iscrizione nel ruolo di cui sopra;

Visto il verbale n. 31, con il quale la predetta commissione, nella seduta del 3 maggio 1978, ha conseguentemente espresso parere favorevole all'iscrizione del Salcuni;

Ritenuto che deve procedersi, pertanto, alla iscrizione del Salcuni nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, con decorrenza 21 giugno 1975, data in cui sono stati nominati gli altri candidati della citata sessione del 1973;

Decreta:

Salcuni Mario, nato a Monte S. Angelo il 31 ottobre 1911 e residente in Foggia, iscritto nell'elenco speciale dei dottori commercialisti, è nominato revisore ufficiale dei conti a decorrere dal 21 giugno 1975.

Roma, addì 10 maggio 1978

Il Ministro: BONIFACIO

(3975)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1978.

Misura dell'indennità integrativa speciale per il semestre 1° luglio-31 dicembre 1978.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni (per ultimo con gli articoli 1 e 2 della legge 31 luglio 1975, n. 364), istitutivi dell'indennità integrativa speciale a favore del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica protocollo n. 9655 del 6 maggio 1978 dalla quale risulta che l'indice del costo della vita, calcolato con base trimestre agosto-ottobre 1974 uguale a 100 per la determinazione dell'indennità di contingenza nei settori industria e commercio, è risultato il seguente: trimestre novembre 1977-gennaio 1978 pari a 161,91 arrotondato a 162, con un aumento di 4 punti; trimestre febbraio-aprile 1978 pari a 167,09, arrotondato a 167, con un aumento di 5 punti;

Considerato che l'aumento del costo della vita è stato di 9 punti per il semestre novembre 1977-aprile 1978;

Visto l'art. 1, ultimo comma, della legge 31 luglio 1975, n. 364, che ha fissato in L. 2.389 la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale per ogni punto di aumento del costo della vita riferito al semestre 1° novembre 1977-30 aprile 1978, maggiorazione che per i 9 punti rilevati per il suddetto semestre è di L. 21.501 per i dipendenti e di L. 17.201 per i pensionati;

Considerato che ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, della legge 31 luglio 1975, n. 364, la misura dell'indennità integrativa speciale per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1978 deve essere modificata in relazione ai punti maturati nel semestre novembre 1977-aprile 1978;

Decreta:

Per il semestre 1° luglio-31 dicembre 1978 l'indennità integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, è dovuta nella misura mensile di L. 168.989 per il personale statale in attività di servizio e di L. 135.191 per quello in quiescenza.

Per l'anno 1978, in applicazione dell'art. 3, primo comma, della legge 31 luglio 1975, n. 364, l'importo dell'indennità integrativa speciale da corrispondere in aggiunta alla tredicesima mensilità è di L. 120.589 per il personale in attività e di L. 96.471 per quello in quiescenza.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1978

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1978
Registro n. 12 Tesoro, foglio n. 111

(4028)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1978.

Modalità di pagamento di taluni prodotti siderurgici sottoposti nell'ambito delle Comunità europee a particolari controlli all'importazione.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, concernente disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Vista la legge 2 aprile 1962, n. 162 concernenti modificazioni dell'art. 1 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, contenenti disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1975 concernente i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1976 concernente regime delle importazioni di merci e successive modificazioni;

Vista la raccomandazione della commissione delle Comunità europee del 23 dicembre 1977, pubblicata nella «*Gazzetta Ufficiale*» delle Comunità europee n. 352 del 31 dicembre 1977;

Ritenuta la necessità di attuare con maggiore immediatezza ed intensità i controlli necessari per evitare correnti di traffico anomale;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 2, terzo comma, del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, il regolamento delle importazioni di prodotti siderurgici di cui alle voci doganali numeri 73.01 B, C e D; 73.02 A I; 73.08 (eccetto 73.08 A I); 73.10 A I; 73.10 A II-a; 73.10 A II-b; 73.11 A I-a-1 e 2; 73.11 A I-b; 73.12 A I e II; 73.13 A II; 73.13 B-I-a; 73.13 B II-b; 73.13 B II-c-1 e 2; 73.13 B IV-c-1 e 2; 73.15 A V-b-1 e 2; 73.15 B VII-b-2bb della tariffa dei dazi doganali, può essere effettuato solo in favore di creditori residenti nei Paesi di origine delle merci sopra indicate, salvo deroga da autorizzarsi dal Ministero del commercio con l'estero.

Tale disposizione non si applica ad operazioni di importazione per le quali la banca incaricata abbia, alla data di entrata in vigore del presente decreto, effettuato un primo intervento, nonché per i prodotti in libera pratica in un Paese della zona A 1, come definita nel decreto ministeriale 6 maggio 1976, concernente regime delle importazioni di merci, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed entrerà in vigore il quinto giorno successivo a detta pubblicazione.

Roma, addì 15 maggio 1978

Il Ministro: OSSOLA

(4075)

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1978.
Modificazione all'orario di borsa per l'anno 1978.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 3, sub. art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216;

Visto l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138;

Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 1977 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 341 del 15 dicembre 1977, che ha stabilito il calendario e l'orario di borsa per l'anno 1978;

Vista la delibera della Commissione nazionale per le società e la borsa del 9 maggio 1978, n. 420, che modifica l'orario di chiamata del listino di chiusura delle valute estere durante il periodo di applicazione dell'ora legale;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma secondo, sub art. 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216 e dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138, le seguenti disposizioni di cui alla delibera n. 420 della Commissione nazionale per le società e la borsa, sono rese esecutive:

« A parziale modifica di quanto stabilito nel decreto ministeriale 6 dicembre 1977, deve ritenersi soppresso il terz'ultimo comma del medesimo, nel senso che la chiamata del listino delle valute estere per l'anno 1978 rimane fissata dalle ore 13,15 alle ore 13,45 durante il periodo di applicazione dell'ora legale ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 maggio 1978

Il Ministro: PANDOLFI

(4134)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 850/78 del consiglio, del 24 aprile 1978, recante conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere che modifica l'allegato A del protocollo n. 1 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera.

Regolamento (CEE) n. 851/78 del consiglio, del 24 aprile 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 2114/71 relativo all'integrazione concessa per i semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 852/78 del consiglio, del 24 aprile 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 1569/72 che prevede misure speciali per i semi di colza e di ravizzone, e abroga il regolamento (CEE) n. 2713/72.

Regolamento (CEE) n. 853/78 del consiglio, del 24 aprile 1978, che fissa nel settore del luppolo l'importo dell'aiuto ai produttori per il raccolto 1977.

Regolamento (CEE) n. 854/78 della commissione, del 27 aprile 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 855/78 della commissione, del 27 aprile 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 856/78 della commissione, del 27 aprile 1978, che fissa i prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 857/78 della commissione, del 27 aprile 1978, che stabilisce l'elenco dei prodotti del settore delle carni suine che fruiscono del regime della fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione.

Regolamento (CEE) n. 858/78 della commissione, del 27 aprile 1978, che stabilisce particolari modalità d'applicazione del regime dei titoli di fissazione anticipata della restituzione nel settore delle carni suine e modifica il regolamento (CEE) numero 193/75.

Raccomandazione n. 859/78/CECA della commissione, del 27 aprile 1978, che sospende i dazi antidumping provvisori istituiti nei confronti delle importazioni di prodotti siderurgici originari della Cecoslovacchia.

Regolamento (CEE) n. 860/78 della commissione, del 27 aprile 1978, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 861/78 della commissione, del 27 aprile 1978, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 862/78 della commissione, del 27 aprile 1978, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 863/78 della commissione, del 27 aprile 1978, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 864/78 della commissione, del 27 aprile 1978, che fissa le restituzioni per i cereali e le farine, le semole e i semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 865/78 della commissione, del 27 aprile 1978, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 866/78 della commissione, del 27 aprile 1978, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 867/78 della commissione, del 27 aprile 1978, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 868/78 della commissione, del 27 aprile 1978, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Bulgaria.

Regolamento (CEE) n. 869/78 della commissione, del 27 aprile 1978, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 116 *del* 28 *aprile* 1978

(107/C)

Regolamento (CEE) n. 870/78 della commissione, del 20 aprile 1978, che determina gli importi degli elementi mobili e dazi addizionali applicabili all'importazione nella Comunità, per il periodo dal 1° maggio al 31 luglio 1978 incluso, delle merci cui si applica il regolamento (CEE) n. 1059/69.

***Pubblicato nel n.* L. 118 *del* 29 *aprile* 1978**

(108/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione ad amministrazioni comunali ad assumere mutui per l'integrazione dei bilanci 1974, 1975 e 1976

Con decreto ministeriale 9 maggio 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1974, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Avellino:	
Sorbo Serpico	12.900.000

Con decreto ministeriale 9 maggio 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1975, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Avellino:	
Sorbo Serpico	17.510.000

Con decreto ministeriale 12 maggio 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Avellino:	
Sorbo Serpico	13.549.000

Autorizzazione ad amministrazioni comunali ad assumere mutui suppletivi per l'integrazione dei bilanci 1975, 1976 e 1977.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1975, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Caserta:	
Capua	189.000.000

Con decreti ministeriali 11 maggio 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1975, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Foggia:	
Carapelle	9.770.000
Provincia di Torino:	
Rivoli	262.300.000

Con decreti ministeriali 11 maggio 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Cremona:	
Cappella de' Picenardi	8.570.000
Scandolara Ravara	6.380.000
Provincia di Latina:	
Roccagorga	30.210.000
Provincia di Perugia:	
Cerreto di Spoleto	20.620.000
Provincia di Torino:	
Rivoli	309.500.000

Con decreti ministeriali 12 maggio 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Caserta:	
Capua	142.000.000
Provincia di Catanzaro:	
Badolato	78.600.000
Provincia di Modena:	
Finale Emilia	96.450.000

Con decreto ministeriale 27 aprile 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Messina:	
Rodì Milici	27.390.000

Con decreto ministeriale 2 maggio 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Messina:	
Santa Domenica Vittoria	16.810.000

Con decreti ministeriali 11 maggio 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Messina:	
San Piero Patti	48.200.000
Provincia di Milano:	
Vittuone	59.480.000
Provincia di Salerno:	
Scafati	733.700.000
Provincia di Torino:	
Rivoli	371.400.000

Con decreti ministeriali 12 maggio 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Ancona:	
Maiolati Spontini	30.450.000
Provincia di Arezzo:	
Bucine	9.290.000
Provincia di Campobasso:	
Lucito (ulteriore mutuo)	18.730.000
Provincia di Caserta:	
Capua	71.630.000
Provincia di Catanzaro:	
Badolato	32.153.000
Provincia di Macerata:	
Acquacanina	5.550.000
Appignano	31.150.000
Montelupone	40.830.000
Potenza Picena	102.600.000
Provincia di Perugia:	
Cerreto di Spoleto	21.620.000

(Da 1867/M a 1896/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 94

Corso dei cambi del 16 maggio 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	873,05	873,05	873,05	873,05	873 —	873,05	873 —	873,05	873,05	873,05
Dollaro canadese	788,20	788,20	789 —	788,20	788,20	788,20	787,55	788,20	788,20	788,20
Franco svizzero	438,22	438,22	438,40	438,22	438 —	438,22	437,70	438,22	438,22	438,20
Corona danese	152,095	152,095	152,15	152,095	152,05	152,09	152,09	152,095	152,095	152 —
Corona norvegese	159,75	159,75	159,78	159,75	159,70	159,75	159,59	159,75	159,75	159,75
Corona svedese	187,28	187,28	187,30	187,28	187,25	187,28	187,20	187,28	187,28	187,25
Fiorino olandese	384,22	384,22	384,50	384,22	384,25	384,22	384,19	384,22	384,22	384,20
Franco belga	26,31	26,31	26,33	26,31	26,35	26,31	26,337	26,31	26,31	26,30
Franco francese	186,38	186,38	186,30	186,38	186,40	186,38	186,31	186,38	186,38	186,35
Lira sterlina	1583,85	1583,85	1586 —	1583,85	1583,60	1583,85	1584,14	1583,85	1583,85	1583,85
Marco germanico	410.71	410.71	411.10	410,71	411,25	410,71	410,99	410,71	410,71	410,70
Scellino austriaco	57,112	57,112	57,20	57,112	57,18	57,11	57,125	57,112	57,112	57,11
Escudo portoghese	19,06	19,06	19,10	19,06	19,20	19,06	19,10	19,06	19,06	19,06
Peseta spagnola	10,708	10,708	10,72	10,708	10,70	10,70	10,71	10,708	10,708	10,70
Yen giapponese	3,848	3,848	3,8550	3,848	3,84	3,84	3,848	3,848	3,848	3,84

Media dei titoli del 16 maggio 1978

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	72,575
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	95,325
» 5 % (Ricostruzione)	97,400
» 5 % (Città di Trieste)	96,900
» 5 % (Beni esteri)	96,575
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	87,175
» 5,50 % » » 1968-83	83,125
» 5,50 % » » 1969-84	82,850
» 6 % » » 1970-85	80,900
» 6 % » » 1971-86	77,500
» 6 % » » 1972-87	75,550
» 9 % » » 1975-90	83,350
» 9 % » » 1976-91	82,850
» 10 % » » 1977-92	89,550
Redimibile 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82,700
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	101,600
» » » » 1-10-1979	101,200
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1979	96.250
» » Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	97,175
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	95,525
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	90,200
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	94,625
» » » 10 % 1- 1-1981	94,225
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	80,575
» » Pol. 12 % 1- 4-1982	—

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 maggio 1978

Valuta	Cambio medio
Dollaro USA	873,025
Dollaro canadese	787,875
Franco svizzero	437,96
Corona danese	152,092
Corona norvegese	159,67
Corona svedese	187,24
Fiorino olandese	384,205
Franco belga	26,323
Franco francese	186,345
Lira sterlina	1583,995
Marco germanico	410,85
Scellino austriaco	57,118
Escudo portoghese	19,08
Peseta spagnola	10,709
Yen giapponese	3,848

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 95

Corso dei cambi del 17 maggio 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	872,85	872,85	872,80	872,85	872,80	872,85	872,75	872,85	872,85	872,85
Dollaro canadese	788,55	788,55	788,50	788,55	788,65	788,55	788,30	788,55	788,55	788,55
Franco svizzero	438,83	438,83	439,20	438,83	439,50	438,83	439,30	438,83	438,83	438,80
Corona danese	152,22	152,22	152,15	152,22	152,20	152,22	152,25	152,22	152,22	152,20
Corona norvegese	159,47	159,47	159,60	159,47	159,65	159,47	159,52	159,47	159,47	159,45
Corona svedese	186,77	186,77	186,80	186,77	186,76	186,77	186,75	186,77	186,77	186,75
Fiorino olandese	383,65	383,65	383,30	383,65	383,40	383,65	383,75	383,65	383,65	383,65
Franco belga	26,271	26,271	26,24	26,271	26,25	26,27	26,25	26,271	26,271	26,27
Franco francese	186,27	186,27	186,10	186,27	186,35	186,27	186,35	186,27	186,27	186,25
Lira sterlina	1578,90	1578,90	1578,75	1578,90	1578 —	1578,90	1578,10	1578,90	1578,90	1578,90
Marco germanico	410,14	410,14	415,15	410,14	410,15	410,14	410,18	410,14	410,14	410,12
Scellino austriaco	57,02	57,02	57,05	57,02	57,05	57,02	57,05	57,02	57,02	57 —
Escudo portoghese	19,12	19,12	19,10	19,12	19,10	19,12	19,08	19,12	19,12	19,12
Peseta spagnola	10,707	10,707	10,71	10,707	10,79	10,70	10,711	10,707	10,707	10,70
Yen giapponese	3,834	3,834	3,8350	3,834	3,83	3,83	3,833	3,834	3,834	3,83

Media dei titoli del 17 maggio 1978

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	72,425
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	95,350
» 5 % (Ricostruzione)	97,500
» 5 % (Città di Trieste)	96,900
» 5 % (Beni esteri)	96,775
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	87,250
» 5,50 % » » 1968-83	83,125
» 5,50 % » » 1969-84	82,850
» 6 % » » 1970-85	80,900
» 6 % » » 1971-86	77,500
» 6 % » » 1972-87	75,550
» 9 % » » 1975-90	83,675
» 9 % » » 1976-91	82,850
» 10 % » » 1977-92	89,550
Redimibile 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82,700
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	101,600
» » » » 1-10-1979	101,200
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1979	96,300
» » Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	97,150
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	95,550
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	90,250
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	94,600
» » » 10 % 1- 1-1981	94,275
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	80,500
» » Pol. 12 % 1- 4-1982	—

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 maggio 1978

Valuta	Cambio
Dollaro USA	872,80
Dollaro canadese	788,425
Franco svizzero	439,065
Corona danese	152,235
Corona norvegese	159,495
Corona svedese	186,76
Fiorino olandese	383,70
Franco belga	26,26
Franco francese	186,31
Lira sterlina	1578,50
Marco germanico	410,16
Scellino austriaco	57,035
Escudo portoghese	19,10
Peseta spagnola	10,709
Yen giapponese	3,833

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Rinuncia allo svolgimento della « Tramag '78 - XVI Mostra internazionale trasporti interni, magazzinaggio, containerizzazione e manutenzione ».

L'Ente autonomo per le fiere di Padova ha comunicato di aver rinunciato all'organizzazione della « Tramag '78 - XVI Mostra internazionale trasporti interni, magazzinaggio, containerizzazione e manutenzione » iscritta nel calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni nazionali ed internazionali del 1978, che avrebbe dovuto aver luogo in Padova dal 18 al 22 ottobre 1978, con carattere internazionale.

(3983)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Imperia

Con decreto 1° marzo 1978 del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro delle finanze è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato l'area di mq 139, sita nel comune di Imperia - Porto Maurizio, riportata in catasto del suddetto comune al foglio n. 5, mappali numeri 672 e 396/*b*.

(3876)

Rettifica di decreto concernente il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Pulsano.

Con decreto 3 marzo 1978 del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro delle finanze è stato rettificato il provvedimento interministeriale di sclassifica in data 19 gennaio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 22 aprile 1971, nel senso che l'area esclusa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, ubicata nel comune di Pulsano (Taranto), località Serro di Fontone, riportata in catasto dal suddetto comune al foglio n. 14, particelle numeri 185, 186 e 187, ha una superficie di mq 1908 e non mq 1880 come indicato nel già citato decreto 19 gennaio 1971.

(3877)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno « G. Spagnolo », di 2ª categoria, in Barcellona Pozzo di Gotto, in liquidazione coatta.

Nella riunione del 7 aprile 1978, tenuta dal comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno « G. Spagnolo », di 2ª categoria, in Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), in liquidazione coatta, il sig. Letterio Russo Basilicò è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, ottavo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(3878)

REGIONE LOMBARDIA

Varianti al piano regolatore generale del comune di Darfo Boario Terme

Con deliberazione della giunta regionale 21 marzo 1978, n. 15254, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Darfo Boario Terme (Brescia), adottata con deliberazione consiliare 24 giugno 1977, n. 110, relativa alla zona in località Angone.

(3879)

Con deliberazione della giunta regionale 21 marzo 1978, n. 15253, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Darfo Boario Terme (Brescia), adottata con deliberazione consiliare 4 febbraio 1977, n. 20, relativa alla zona compresa fra via Roccole e via Stazione.

(3880)

Approvazione del piano di zona del comune di Cassago Brianza

Con deliberazione della giunta regionale 21 marzo 1978, n. 15268, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Cassago Brianza (Como).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(3882)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 4 marzo 1935, n. 433/R/Gab., con cui al sig. Giovanni Sinn, nato a Caldaro il 21 aprile 1862, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Sini;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 21 febbraio 1978 dal sig. Paolo Sini, nato a Villabassa il 26 luglio 1931, nipote del predetto, in atto residente a Merano, via Magazzini n. 13;

Ritenuto di dover accogliere la richiesta dell'interessato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67502/38435/19;

Visto l'art. 87 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Visto l'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 4 marzo 1935, numero 433/R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla sottoindicata persona.

In conseguenza di tale revoca, il cognome del sig. Paolo Sini, nato a Villabassa il 26 luglio 1941 e residente a Merano in via Magazzini n. 13, viene ripristinato nella forma tedesca di Sinn.

Gli effetti del presente provvedimento si estendono alla moglie del predetto Trojer Herta, nata a Merano il 28 settembre 1936 ed ai figli Normann, nato a Merano il 13 giugno 1957 e Jul, nato a Merano il 29 luglio 1961.

Il sindaco del comune di Merano provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo VI, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 15 aprile 1978

Il commissario del Governo: DE PRETIS

(3772)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per esame-colloquio, a otto posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera del personale direttivo dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica riservato agli assistenti universitari ordinari.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349, contenente norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, che detta norme per l'applicazione dell'art. 7 della citata legge 18 marzo 1958, n. 349;

Veduti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283;

Considerato che alla data del 30 novembre 1977 erano disponibili ottantaquattro posti nel ruolo della carriera del personale direttivo dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione;

Considerato, altresì, che un decimo di detti posti, oltre alla frazione di 0,30 di posto risultante vacante al 30 novembre 1976, deve essere conferito mediante concorso riservato agli assistenti universitari ordinari;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esame-colloquio, a otto posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera del personale direttivo dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione.

Detto concorso è riservato agli assistenti universitari ordinari di insegnamenti per corsi di laurea in giurisprudenza, in scienze politiche, sociali ed amministrative, in economia e commercio, in scienze economiche, in lingue e letterature straniere, in lettere, in filosofia, in pedagogia, in sociologia e in materie letterarie, i quali abbiano, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, un'anzianità di effettivo e lodevole servizio di almeno cinque anni.

Art. 2.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª, redatte su carta legale e firmate dagli interessati dovranno essere fatte pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine stabilito dal primo comma del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande potranno essere presentate a mano all'ufficio corrispondenza del Ministero della pubblica istruzione, via Morosini, sempre entro il termine perentorio di trenta giorni.

Nella domanda i candidati dovranno indicare:

1) il cognome e il nome;

2) la data e il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

6) la loro posizione per quanto riguarda gli obblighi militari;

7) il titolo di studio di cui sono in possesso, con l'indicazione dell'anno e dell'università o istituto universitario presso cui è stato conseguito;

8) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Dalla domanda dovrà risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di smarrimento di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata A.R.

La firma da apporre in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere o segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 o dal rettore dell'università presso la quale il candidato presta servizio.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito dal presente articolo.

Art. 4.

L'esame-colloquio verterà sulle seguenti materie:

a) diritto civile;

b) diritto amministrativo e costituzionale;

c) contabilità generale dello Stato;

d) servizi ed ordinamento del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 5.

Il colloquio avrà luogo in Roma, presso il Ministero della pubblica istruzione, nei giorni che saranno all'uopo fissati e di cui sarà data comunicazione ai candidati nel termine previsto dall'art. 6 del testo unico vigente.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sette decimi.

Art. 6.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e quella degli idonei del concorso saranno formate secondo l'ordine della votazione riportata da ciascun candidato nel colloquio. A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma quarto, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza nella nomina dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione 1ª, entro il termine perentorio di giorni venti, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto il colloquio stesso, i documenti attestanti il possesso dei titoli medesimi, redatti nella forma prescritta dalle vigenti disposizioni.

I documenti stessi si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 8.

La graduatoria di merito, quella dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la nomina e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 9.

I candidati utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori o che subentrassero eventualmente nella nomina ai vincitori decaduti o rinunciatari, dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione 1ª, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti in carta legale:

1) copia dello stato di servizio in qualità di assistente universitario ordinario, rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione universitaria, ed integrata dal rettore dell'università;

2) certificato del rettore attestante che il candidato ha prestato effettivo e lodevole servizio per almeno cinque anni;

3) titolo di studio: diploma originale del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 1, ovvero copia di esso autenticata da un notaio, cancelliere o segretario comunale o negli altri modi previsti dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

4) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovranno essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questa o da altre amministrazioni.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino la posizione giuridica e di fatto da comprovare; in tal caso essi debbono indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

I documenti suindicati si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato nel primo comma del presente articolo. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 10.

La commissione giudicatrice del concorso sarà costituita ai sensi dell'art. 3, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Le sedute della suddetta commissione, durante lo svolgimento del colloquio, saranno pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione medesima formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, sarà affisso all'albo del Ministero.

Art. 11.

Per essere ammessi a sostenere il colloquio i concorrenti dovranno essere muniti di idoneo documento personale di riconoscimento, munito di fotografia.

Art. 12.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, semprechè applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di integrazione e modificazione.

Art. 13.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati consiglieri in prova e saranno destinati a prestare servizio presso gli uffici dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione.

Il periodo di prova avrà durata di sei mesi, con diritto al trattamento economico iniziale previsto dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, con l'applicazione, ove occorra, dell'art. 12, comma terzo, della stessa legge.

I medesimi, al termine del suddetto periodo di prova, saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 gennaio 1978

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1978
Registro n. 38 *Istruzione, foglio n.* 18

(4010)

REGIONE LOMBARDIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Pavia

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 289/Sanità in data 12 aprile 1976 con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Pavia;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Vista la legge regionale n. 53 del 29 dicembre 1976, concernente le norme inerenti a pubblici concorsi, relative commissioni giudicatrici ed altri organi collegiali operanti in materie sanitarie di competenza regionale;

Viste le designazioni pervenute ed accertato che i funzionari regionali indicati rivestono le qualifiche regionali corrispondenti a quelle statali, come da tabella *A* della legge regionale n. 48 del 25 novembre 1973;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto il proprio decreto n. 654 in data 16 novembre 1977, relativo alla delega della firma;

Decreta:

Art. 1.

La commissione giudicatrice del concorso in oggetto indicato è così costituita:

Presidente:

Menini dott. Ermes, funzionario regionale amministrativo, coordinatore, in servizio presso l'assessorato alla sanità.

Componenti:

Bianchi prof. Carlo Maria, docente in clinica medica veterinaria dell'Università di Milano;

Corsico prof. Giuseppe, docente in ispezione controllo delle derrate alimentari di origine animale, dell'Università di Milano;

Dorigo dott. Livio, funzionario regionale veterinario, coordinatore, in servizio presso l'ufficio veterinario provinciale di Varese;

Cervio dott. Pietro, veterinario condotto di Mortara;

Nitti dott. Augusto, funzionario regionale amministrativo, istruttore, in servizio presso l'ufficio medico provinciale di Pavia.

Segretario:

Cicero dott. Maurizio, funzionario regionale amministrativo, esperto, in servizio presso l'ufficio veterinario provinciale di Pavia.

La commissione inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Pavia.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia e, per otto giorni consecutivi, agli albi dell'ufficio veterinario provinciale di Pavia, della prefettura di Pavia e dei comuni interessati.

Milano, addì 23 marzo 1978

p. *Il presidente*: RIVOLTA

(4122)

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Como

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 154/SAN.CO in data 26 maggio 1977, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di posti di medico condotto vacanti in provincia di Como alla data del 30 novembre 1976;

Considerato doversi provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso suindicato;

Viste le segnalazioni pervenute dalle giunte comunali interessate e dall'ordine dei medici della provincia per la nomina dei rispettivi rappresentanti nella commissione giudicatrice;

Considerato che i posti messi a concorso col bando di cui in epigrafe sono contenuti entro i limiti numerici, di cui all'articolo 9 della legge 17 marzo 1977, n. 62;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 3 luglio 1972, n. 17;

Visto l'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 53;

Visto il decreto di delega n. 654 del 16 novembre 1977;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato nella premessa, è costituita come segue:

Presidente:

Piccolo dott. Antonio, funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione regionale.

Componenti:

Gesualdi dott. Mario, funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione regionale;

De Nicolai prof. dott. Egidio, primario chirurgo dell'ospedale di Lecco;

Stabilini prof. dott. Giuseppe, primario medico dell'ospedale S. Anna di Como;

Piantieri dott. Guerino, medico provinciale, facente funzioni, di Varese;

Ceresa dott. Ferruccio, medico condotto di Oggiono.

Segretario:

Culotta Rosario, funzionario dell'amministrazione regionale.

La commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e le prove di esame avranno luogo in Como.

Il presente decreto sarà pubblicato altresì nel Bollettino atti ufficiali della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Como e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Como, della prefettura di Como e dei comuni interessati.

Como, addì 2 marzo 1978

p. *Il presidente*: MALDINI

(3849)

OSPEDALE DI CIRCOLO «UMBERTO I» DI BELLANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di chirurgia generale;

un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Bellano (Como).

(1789/S)

OSPEDALE DELLA MARSICA «SS. FILIPPO E NICOLA» DI AVEZZANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di laboratorio di analisi;

un posto di aiuto del servizio trasfusionale;

un posto di assistente di anestesia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Avezzano (L'Aquila).

(1790/S)

OSPEDALE CIVILE «G. NEGRELLI» DI CONCORDIA SULLA SECCHIA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di aiuto del servizio di recupero e rieducazione funzionale;

un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Concordia sulla Secchia (Modena).

(1787/S)

OSPEDALI «GALLIERA» DI GENOVA

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Genova.

(1802/S)

OSPEDALE «F. LOTTI» DI PONTEDERA

Concorso ad un posto di primario di laboratorio di microbiologia e chimica clinica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di laboratorio di microbiologia e chimica clinica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pontedera (Pisa).

(1777/S)

OSPEDALE CIVILE DI IVREA

Concorso ad un posto di primario di otorinolaringoiatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione del personale dell'ente in Ivrea (Torino).

(1778/S)

OSPEDALI DI VIMERCATE E ORNAGO

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di immunoematologia e trasfusione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di immunoematologia e trasfusione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Vimercate (Milano).

(1784/S)

OSPEDALE DI CASTEL S. PIETRO TERME

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente di medicina generale;

un posto di assistente di laboratorio di analisi.

I vincitori dei concorsi dovranno dichiarare la loro disponibilità ad essere utilizzati presso altri enti ospedalieri o strutture sanitarie del territorio nelle forme e secondo le modalità previste dalla legge regionale dell'Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Castel S. Pietro Terme (Bologna).

(1788/S)

OSPEDALE DI CIRCOLO DI LECCO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario oculista;

un posto di primario del servizio di anatomia e istologia patologica;

un posto di aiuto del servizio di radiodiagnostica;

un posto di aiuto della seconda divisione di chirurgia generale;

un posto di assistente medico addetto al servizio di immunoematologia e centro trasfusionale;

un posto di assistente della prima divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Lecco (Como).

(1791/S)

OSPEDALE «S. FRANCESCO» DI VENOSA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di medicina generale;

un posto di assistente della divisione di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Venosa (Potenza).

(1785/S)

OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA

Concorso ad un posto di primario della divisione oculistica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Foggia.

(1780/S)

OSPEDALE CIVILE DI GORIZIA

Concorso a tre posti di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gorizia.

(1781/S)

OSPEDALE «S. ROCCO» DI GALLIATE

Concorso ad un posto di assistente chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Galliate (Novara).

(1782/S)

OSPEDALE «S. LIBERATORE» DI ATRI

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Atri (Teramo).

(1783/S)

OSPEDALI RIUNITI «C. LIBERTI - C. POLI» DI GENOVA

Concorso ad un posto di primario di ortopedia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di ortopedia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Genova.

(1779/S)

OSPEDALE «L. PARODI DELFINO» DI COLLEFERRO

Concorso ad un posto di assistente medico addetto al servizio di pronto soccorso e accettazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico addetto al servizio di pronto soccorso e accettazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Colleferro (Roma).

(1774/S)

OSPEDALE PNEUMOTISIOLOGICO «MADONNA DEI CIELI» DI CATANZARO

Concorso ad un posto di assistente di pneumotisiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pneumotisiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Catanzaro.

(1825/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 31 maggio 1978.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Catanzaro.

(1826/S)

REGIONI

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 13 gennaio 1978, n. **5.**

Disciplina degli organi consultivi in materia di igiene e sanità.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 24 *gennaio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A parziale modifica delle disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, la composizione e l'ordinamento del consiglio provinciale di sanità sono regolati dalla presente legge.

Art. 2.

Le funzioni del presidente del consiglio provinciale di sanità sono attribuite, anziché al prefetto, all'assessore alla sicurezza sociale e sanità della Regione o ad un membro del consiglio provinciale di sanità, da lui delegato. I rappresentanti dell'I.N.P.S., dell'I.N.A.I.L. e dell'I.N.A.M. cessano di essere componenti del consiglio provinciale di sanità.

Il funzionamento del consiglio è regolato dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione Piemonte.

Art. 3.

All'onere di spesa per il funzionamento del predetto organo, valutato in L. 15.000.000 annue, si fa fronte con lo stanziamento iscritto nel cap. 4240 dei relativi bilanci della regione Piemonte.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 45 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 13 gennaio 1978

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 17 gennaio 1978, n. **6.**

Nuovo termine per la presentazione delle domande di cui all'art. 29 della legge 22 febbraio 1977, n. 15.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 24 *gennaio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le agevolazioni di cui all'art. 29 della legge 22 febbraio 1977, n. 15, limitatamente all'anno 1977, sono accoglibili le domande pervenute entro il 30 giugno 1977.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 17 gennaio 1978

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 17 gennaio 1978, n. **7.**

Integrazione degli stanziamenti previsti per l'anno finanziario 1977 per la concessione dei contributi di cui agli articoli 2 e 10 della legge regionale 9 aprile 1974, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, e per la concessione della garanzia sussidiaria di cui all'art. 8.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 24 *gennaio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono autorizzati l'aumento di 200.000.000 del limite di impegno stabilito dall'art. 13, primo comma, della legge regionale 9 aprile 1974, n. 10, per l'anno 1977, nonché l'aumento di pari ammontare delle conseguenti annualità dall'anno 1977 al 1986.

E' autorizzata l'ulteriore spesa di 40 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1977 al 1986 per la concessione della garanzia sussidiaria di cui all'art. 8 della stessa legge regionale 1974, n. 10.

All'onere di cui ai precedenti commi si provvede, per l'anno finanziario 1977, mediante una riduzione di 240 milioni dello stanziamento di cui al cap. 14040 del corrispondente stato di previsione della spesa e mediante l'integrazione degli stanziamenti di cui ai capitoli 13640 e 13660 dello stato medesimo, nella rispettiva misura di 200 milioni e di 40 milioni.

Per la concessione del concorso regionale nella formazione del patrimonio sociale delle cooperative artigiane di garanzia, di cui all'art. 10 della legge regionale 1974, n. 10, e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzata, per l'anno finanziario 1977, l'ulteriore spesa di lire 150 milioni.

All'onere di cui al precedente comma si provvede, per l'anno finanziario 1977, mediante una riduzione di lire 150 milioni dello stanziamento di cui al cap. 10180 del corrispondente stato di previsione della spesa e mediante l'integrazione da 100 a 250 milioni dello stanziamento di cui al cap. 8260 dello stato di previsione medesimo.

Il presidente della giunta regionale, è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45, sesto comma, dello statuto regionale ed entrerà in vigore il primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 17 gennaio 1978

VIGLIONE

(3489)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100781390)